

ACC 10000/1146/121 L.S.C. /423(D) COLLECTIVE AGREEMENTS - MODENA

July - Aug. 1945

423(D) COLLECTIVE AGREEMENTS - MODENA

July - Aug. 1945

M O D E N A

- 1 White Washers
- 2 Veterinary
- 3 Banking (Banca Popolare)
- 4 Banking (Banca S. Geminiano)
- 5 Agriculture (Metayer)
- 6 Agriculture
- 7 Barbers
- 8 Messengers & Guards
- 9 Commerce
- 10 Chemical
- 11 Pasta Making
- 12 Mechanical
- 13 Artisan Wood
- 14 Books
- 15 Loading & Unloading
- 16 Cinema
- 17 Pottery
- 18 Building
- 19 All Industries
- 20 Alcohol
- 21 Horse Drivers
- 22 Brick Furnace
- 23 Transportation
- 24 Leather
- 25 Calk
- 26 Transportation
- 27 Knitted
- 28 Shoe

2005

2005

X-2-4b

- 9 Commerce
- 10 Chemical
- 11 Pasta Making
- 12 Mechanical
- 13 Artisan Wood
- 14 Books
- 15 Loading & Unloading
- 16 Cinema
- 17 Pottery
- 18 Building
- 19 All Industries
- 20 Alcohol
- 21 Horse Drivers
- 22 Brick Furnace
- 23 Transportation
- 24 Leather
- 25 Calk
- 26 Transportation
- 27 Knitted
- 28 Shoe

PROPOSTE DI TARIFFI SALARIALI DA VALERE PER LE MASSTRANZE ADDETTE
ALLA LAVORAZIONE DELLE CALZATURE IN GENERE E DELLE TONACHE E AFFINI

TABELLA I^a CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Categoria	paga oraria	caro vita	totale paga giornaliera
UOMINI :			
Operai di I ^a categoria	£. 10,-	£. 92,-	£. 172,-
" di 2 ^a	" 9,-	" 92,-	" 164,-
" di 3 ^a	" 8,-	" 92,-	" 156,-
apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 1/2: per il 1 ^o semestre)			
per il 2 ^o semestre	£. 5,-	" 50,-	" 90,-
per il 3 ^o	" 5,50	" 50,-	" 94,-
per il 4 ^o	" 6,20	" 50,-	" 99,60
per il 5 ^o	" 7,-	" 50,-	" 106,-
per il 6 ^o	" 7,50	" 50,-	" 110,-
DONNE :			
Operai di I ^a categoria	" 6,50	" 68,-	" 120,-
" di 2 ^a	" 6,-	" 68,-	" 116,-
" di 3 ^a	" 5,50	" 68,-	" 102,-
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)			
per il 1 ^o semestre	" 3,30	" 20,-	" 45,40
" di 2 ^a	" 3,50	" 20,-	" 48,-
" di 3 ^a	" 4,-	" 20,-	" 52,-
" di 4 ^a	" 4,20	" 20,-	" 53,60
" di 5 ^a	" 4,60	" 20,-	" 56,80

Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2)

2004

UOMINI :

Operai di 1 ^a categoria	L. 10,-	L. 92,-	L. 172,-
" di 2 ^a	" 9,-	" 92,-	" 164,-
" di 3 ^a	" 8,-	" 92,-	" 156,-

apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 1/2: per il 1^o semestre)

	L. 5,-	" 50,-	" 90,-
per il 2 ^o semestre	" 5,50	" 50,-	" 94,-
per il 3 ^o	" 6,20	" 50,-	" 99,60
per il 4 ^o	" 7,-	" 50,-	" 106,-
per il 5 ^o	" 7,50	" 50,-	" 110,-

DONNE :

Operai di 1 ^a categoria	" 6,50	" 68,-	" 120,-
" di 2 ^a	" 6,-	" 68,- <td>" 116,-</td>	" 116,-
" di 3 ^a	" 5,50	" 68,- <td>" 102,-</td>	" 102,-

Apprendiste assunte in età fra i 14 ex 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)

	" 3,30	" 20,-	" 45,40
per il 1 ^o semestre	" 3,50	" 20,-	" 48,-
" di 2 ^o	" 4,-	" 20,-	" 52,-
" di 3 ^o	" 4,20	" 20,-	" 53,60
" di 4 ^o	" 4,60	" 20,-	" 56,80

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2) :

	" 3,80	" 44,-	" 74,40
per il primo semestre	" 4,-	" 44,-	" 76,-
" di secondo	" 4,20	" 44,-	" 77,60
" di terzo	" 4,60	" 44,-	" 80,-

-/-

Pg. 2 -

Apprendiste assunte in età fra i 18 e i 20 anni (durata apprendistato anni 1) :

per il 1° semestre	£. 4.80	£. 58.-	£. 96.40
" " 2° "	" 5.-	" 58.-	" 98.-

TABELLA 2

Tabelle delle paghe orarie per gli operai addetti ai lavori di-
scontinui o di semplice attesa e custodia che non sono tecnica-
mente collegati con le attività soggette alla legge sulla limita-
zione obbligatoria degli orari di lavoro .

CATEGORIE :	orario giornaliero	caro vita
Uomini :	per 10 ore per 9 ore per 8 ore	

Raggruppamento A -

Artisti per servizi fuori
stabilimento, infermieri
patentati

£. 50.-	£. 81.-	£. 72.-	£. 92.-
---------	---------	---------	---------

Raggruppamento B -

uomini aventi altre mansie-
ni :

di età superiore ai 18 anni	" 79.-	" 72.-	" 65.-	" 92.-
dei 16 ai 18 anni	" 58.-	" 52.-	" 46.-	" 46.-
sotto i 16 anni	" 44.-	" 39.-	" 34.-	" 28.-

DONNE:

Raggruppamento C

Infermiere patentate

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansioni " 56.- " 50.- " 44.- " 68.-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno
diritto a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavora-
tori regolati dalla tabella I^a quando, nella particolarità del va-

TABELLA 2

Tabelle delle paghe orarie per gli operai addetti ai lavori di-
scontinui o di semplice attesa e custodia che non sono tecnica-
mente collegati con le attività soggette alla legge sulla limita-
zione obbligatoria degli orari di lavoro .

CATEGORIE :
Uomini :
orario giornaliero
per 10 ore per 9 ore per 8
ore
caro vita

Raggruppamento A -

Artisti per servizi fuori
stabilimento, infermieri
patentati

£. 90.- £. 81.- £. 72.- £. 92.-

Raggruppamento B -

uomini aventi altre mansio-
ni :

di età superiore ai 18 anni " 72.- " 65.- " 92.-
dai 16 ai 18 anni " 58.- " 46.- " 46.-
sotto i 16 anni " 44.- " 34.- " 28.-

DONNE:

Raggruppamento C

Infermiere patentate

" 60.- " 54.- " 48.- " 68.-

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansioni " 56.- " 50.- " 44.- " 68.-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno
diritto a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavora-
tori regolati dalla tabella I^a quando, nella particolarità del va-
so, la loro prestazione assume carattere di continuità .

1) - Resta inteso fra le parti che per i Comuni della Provincia
escluso quello di Modena, il caro vita subirà una riduzione
./.

del 10% .-

- 2) - Il caro vita verrà garantito per intero , quando il lavoro effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative .-
- 3) - Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposto al dipendente 1/6 di caro vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata .-
- 4) - Se eventualmente si verificassero delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative , la parte del datore di lavoro ne sarà edotta la Commissione interna dell'azienda, la quale, dopo aver appurato le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale , si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.-
- 5) - Le festività nazionali in numero di quattro e le ferie verranno corrisposte comprensive del carovita .-
- 6) - La gratifica natalizia, verrà corrisposta ai dipendenti, unicamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro .-
- 7) - Il caro vita s'intende fissato per otto ore giornaliere, pari a 48 settimanali.- Nell'eventualità che qualche ditta effettuasse giornalmente otto ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mezza festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale maggiorazione giornaliera del caro vita, però è inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro vita per la giornata del sabato .-
- 8) - Nel caro vita s'intendono conglobate tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensa, ex allarme, emergenza, ecc.).- Se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera, allora al caro vita verranno

- 2) - Il caro vita verrà stabilito dal dipendente non sarà inferiore effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore alle ore a 6 ore giornaliere lavorative .-
- 3) - Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposto al dipendente 1/6 di caro vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata .-
- 4) - Se eventualmente si verificassero delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative, la parte del datore di lavoro ne sarà adotta la Commissione interna dell'azienda, la quale, dopo aver appurato le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.-
- 5) - Le festività nazionali in numero di quattro e le ferie verranno corrisposte comprensive del carovita .-
- 6) - La gratifica natalizia, verrà corrisposta ai dipendenti, unicamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro .-
- 7) - Il caro vita s'intende fissato per otto ore giornaliere, pari a 48 settimanali.- Nell'eventualità che qualche ditta effettuasse giornalmente otto ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mezza festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale maggiorazione giornaliera del caro vita, però è inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro vita per la giornata del sabato .-
- 8) - Nel caro vita s'intendono conglobate tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensa, ex allarme, emergenza, ecc.).- Se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera, allora al caro vita verranno detratte le spese di mensa di comune accordo fra il datore di Lavoro e la Commissione di Fabbrica .-
- 9) - Restano in vigore tutte le modalità e quant'altre andasse a beneficio del lavoratore per ciò che si riferisce alla paga pre-

vista del contratto collettivo di lavoro e tutte le maggiorazioni e premi attualmente beneficiati nella paga stessa già stabiliti dal datore di lavoro .-

10) - Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 18 Giugno 1945 .-

11) - Per gli operai considerati addetti ai lavori di continui o di semplice attesa e custodia, il trattamento salariale previsto per le 8 ore giornaliere, viene protratto sino a 10 ore giornaliere, non superiori a 60 settimanali e cioè senza maggiorazione .-

Letto e confermato, viene sottoscritto :

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
IL SEGRETARIO

F.to Arturo Galavotti

p. LA FEDERAZIONE BRANCHE VARIE

IL SEGRETARIO

F.to Enzo Cornia

p. GLI INDUSTRIALI DELLE INDUSTRIE CALZATURE

F.to Bidinelli Alfeo

p. GLI INDUSTRIALI DEI TOMAIFICI

F.to Acerbi Giuseppe

p. L'UFFICIO PROV. LE DEL LAVORO

F.to Vincenzo Chiossi

p. L'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

V° si approva

IL DIRETTORE

F.to V. Grazia



KNITTED
27

PROPOSTE DI ADEGUAMENTI SALARIALI DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA DITTE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DELLE MAGLIERIE IN GENERE NELLA PROVINCIA DI MODENA.

Addì 10 luglio 1945, in Modena, presso la Libera Associazione degli Industriali, si sono riuniti, allo scopo di determinare le nuove tariffe salariali da valere per i lavoratori dipendenti da Ditte Industriali ed artigiane esercenti l'industria delle Maglierie in genere, o sottoelencati:

SIG. CIERMONINI ING. DOMENICO per la Libera Associazione Industriali;

SIG. ANTONI VITTORIO per gli Industriali delle Maglierie;

SIG. CORNIA ENZO per la Camera Confederale del Lavoro, quale Segretario della Federazione Branche Varie;

SIG. NE CALLI IOLE, NICOLINI ANNA, GIACOBazzi MARIA, per le operaie delle Maglierie.

Sono stati fissati i seguenti minimi salariali:

CATEGORIE	paga oraria	caro vita	totale
1) Maestre	L. 6.=	L. 68.=	L. 115.=
2) Operaie addette alla produzione di oggetti a maglia non in serie	" 5,50	" 58.=	" 103.=
3) Operaie addette alla produzione oggetti a maglia con lavorazione a mano (uncineti, aghi e simili)	" 5.=	" 58.=	" 98.=
4) Operaie addette alle macchine rettilinee azionate a mano	" 5,50	" 58.=	" 102.=
5) Operaie addette al taglio del tessuto, delle tele od al taglio polsini	" 5.=	" 58.=	" 98.=
6) Operaie addette alla macchina per semplici cuciture, costure o rifilature	" 5.=	" 58.=	" 98.=
7) Operaie addette alle cuciture			

2000

Industriali, si sono riuniti, allo scopo di determinare le nuove tariffe salariali da valere per i lavoratori dipendenti da Ditte Industriali ed artigiane esercenti l'Industria delle Maglierie in genere, o sottoelencati:

SIG. CREMONINI ING. DOMENICO per la Libera Associazione Industriali;

SIG. ANNONI VITTORIO per gli Industriali delle Maglierie;

SIG. CORNIA ENZO per la Camera Confederale del Lavoro, quale Segretario della Federazione Branche Varie;

SIG. NE GALLI IOLE, NICOLINI ANNA, GIACOBAZZI MARIA, per le operai delle Maglierie.

Sono stati fissati i seguenti minimi salariali:

CATEGORIE	paga oraria	caro vita	totale
1) Maestre	L. 6.=	L. 68.=	L. 116.=
2) Operai addette alla produzione di oggetti a maglia non in serie	" 5,50	" 58.=	" 103.=
3) Operai addette alla produzione di oggetti a maglia con lavorazione a mano (uncinetto, aghi e simili)	" 5.=	" 58.=	" 98.=
4) Operai addette alle macchine rettilinee azionate a mano	" 5,50	" 58.=	" 102.=
5) Operai addette al taglio del tessuto, delle tele od al taglio polsini	" 5.=	" 58.=	" 98.=
6) Operai addette alla macchina per semplici cuciture, costure o rifilature	" 5.=	" 58.=	" 98.=
7) Operai addette alle cuciture ed al ricamo a mano (ad ago od uncinetto)	" 5.=	" 58.=	" 98.=
8) Operai addette alla stiratura a mano	" 5.=	" 58.=	" 98.=

(2)

- 9) Donne fino ai 16 anni L. 3,30 L. 17.= L. 43,40
 10) Donne dai 16 ai 18 anni " 4.= " 44.= " 76.=
 11) Donne oltre i 18 anni addette alla fattura asole, attaccatura bottoni ed aggiustatura buchi " 4,50 " 58.= " 94.=

APPRENDISTE:

In riferimento all'art. 6 del C.N. la durata massima dell'apprendistato viene fissata in 24 mesi per le operaie addette alla tessitura e in 18 per tutte le altre categorie:

APPRENDISTE : dal 14 ai 16 anni	paga orarie	caro vita	totale
1° semestre	L. 3,30	L. 17.=	L. 43,40
2° semestre	" 3,50	" 17.=	" 45.=
3° semestre	" 4.=	" 17.=	" 49.=
4° semestre (addette alla tessitura)	" 4,30	" 17.=	" 51,40

Per tutte le altre modalità valgono le norme contenute negli altri contratti salariali di lavoro per i lavoratori dell'industria già stipulati.

Le presenti tariffe entrano in vigore col 18 giugno 1945.

Letto e confermato viene sotto:

PER LA CAMERA DEL LAVORO

IL SEGRETARIO DELLE BRANCHE VARIE

f.to Enzo Cornia

P.L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Firma ILLEGGIBILE

P.IA LIBERA ASSOCIAZIONE

DEGLI INDUSTRIALI

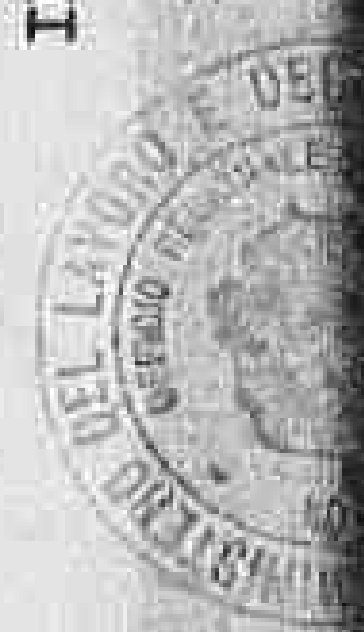
F.to Cremonini Domenico

" Annoni Vittorio

P.GLI OPERAIE DELLE

INDUSTRIE MAGLIERIE

f.to Galli Iole



1999

alla fattura asole, attaccatura bottoni ed aggiustatura buchi

" 4,50 " 58,= " 94,=

APPRENDISTE:

In riferimento all'art. 6 del C.N. la durata massima dell'apprendistato viene fissata in 24 mesi per le operaie addette alla tessitura e in 18 per tutte le altre categorie:

APPRENDISTE : dai 14 ai 16 anni	paga orarie	caro vita	totale
1° semestre	L. 3,30	L. 17,=	L. 43,40
2° semestre	" 3,50	" 17,=	" 45,=
3° semestre	" 4,=	" 17,=	" 49,=
4° semestre (addette alla tessitura)	" 4,30	" 17,=	" 51,40

Per tutte le altre modalità valgono le norme contenute negli altri contratti salariali di lavoro per i lavoratori dell'industria già stipulati.

Le presenti tariffe entrano in vigore col 18 giugno 1945.

Letto e confermato viene sotto:

PER LA CAMERA DEL LAVORO

IL SEGRETARIO DELLE BRANCHE VARIE

f.to Enzo Cornia

P. LA LIBERA ASSOCIAZIONE

DEGLI INDUSTRIALI

f.to Cremonini Domenico

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

FRMA ILLEGGIBILE

" Annoni Vittorio

P. GLI OPERAIE DELLE

INDUSTRIE MAGLIERIE

f.to Galli Iole

" Nicolini Anna

" Giacobazzi Maria



UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

BOLOGNA

V° si approva

f.to Grazia

TRANSPORTATION

ADEGUAMENTI SALARIALI PROVVISORI PER I DIPENDENTI DA AUTOLINEE

L'anno 1945, il giorno 6 luglio alle ore 16 nei locali dell'As-sociazione degli Industriali, in Modena, Via Francesco Rismondo, 1 si sono riuniti:

per il Sindacato Autolinee: Sig. AVV. TASSAN GIOVANNI, Direttore della S.E.F.T.A.-

Sig. PINI DOMENICO per la Ditta Pini Giam netto & C.

per la Camera Conf.del Lavoro: Sig. CORNIA ENZO, Segretario della Federazione Branche Varie - assistito dai Lavoc-ratori: REGGIOANI ANTONIO DELL' Impresa MACCHIA; GOLDONI CESARE della S.E.F.T.A.; LOSCHI WALTER dell'Impresa VALENTI; CA-MURRI CANZIO dell'impresa VALENTI;

allo scopo di provvedere, date le attuali contingenze all'adeguamento salariale per i lavoratori addetti alla autolinee.

Di comune accordo, viene stabilito quanto segue:

MINIMI DI PAGARE

Conducenti	paga giornaliera		ore 8, ore 9, ore 10	totale
	ore 8 - 9 - 10	caro vita		
	80 90 100	92	172 182 192	
	72 81 90	92	164 173 182	

DIARIA

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti i lavoratori a L.200,== giornaliera per i servizi che si effet-tuano in Provincia di Modena, la trasferta intera spetta quando si de-termina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento oppure di un solo pasto l'indennità non dovrà essere inferiore a:

- per un solo pasto L. 85,==
- pernottamento " 30,==

Per il servizio fuori Provincia l'indennità di trasferta verrà corrisposta a piè di lista.

- 1°)- Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 18 giugno 1945.
- 2°)- Per il personale addetto ai lavori di officina vale l'accordo provvisorio per gli operai metalmeccanici in vigore al 18 giu-gno 1945.
- 3°)- Per tutte le altre norme si fa riferimento alle modalità già precisate per gli altri accordi in vigore alla data di cui sopra.

1856
Sig. PINI DOMENICO per la Ditta Pini Gian
netto & C.

per la Camera Conf.del Lavoro: Sig. CORNIA ENZO, Segretario della Federa-
zione Branche Varie - assistito dai lavo-
ratori: REGGIOANI ANTONIO DELL' Impresa
MACCHIA: GOLDONI CESARE della S.E.F.T.A.;
LOSCHI WALTER dell'Impresa VALENTI; CA-
MURRI CANZIO dell'Impresa VALENTI;

allo scopo di provvedere, date le attuali contingenze all'adeguamento
salariale per i lavoratori addetti alla autolinee.

Di comune accordo, viene stabilito quanto segue:

MINIMI DI PAGA

Conducenti	paga giornaliera		ore 8, ore 9, ore 10	totale
	ore 8 - 9 - 10	oaro vita		
	80 90 100	92	172 182 192	
	72 81 90	92	164 173 182	

DIARIA

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore
per tutti i lavoratori a L.200,== giornaliera per i servizi che si effet-
tuano in Provincia di Modena, la trasferta intera spetta quando si de-
termina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti
meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento oppure di un
solo pasto l'indennità non dovrà essere inferiore a:

- per un solo pasto L. 85,==
- pernottamento " 30,==

Per il servizio fuori Provincia l'indennità di trasferta verrà
corrisposta a piè di lista.

- 1°) - Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 18 giugno
1945.
- 2°) - Per il personale addetto ai lavori di officina vale l'accordo
provvisorio per gli operai metalmeccanici in vigore al 18 giu-
gno 1945.
- 3°) - Per tutte le altre norme si fa riferimento alle modalità già
precisate per gli altri accordi in vigore alla data di cui
sopra.

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO p. GRUPPO ESERCENTI AUTOLINEE
DI MODENA E PROVINCIA F.to: AVV. GIOVANNI TASSAN
FEDERAZ. INDUSTRIA " Pini Dementio
F.to: Cornia Enzo p. 1° UFFICIO PROV. DEL LAVORO
" Goldoni Cesare F.to: Vincenzo Chiossi
" Reggiani Antonio
" Loschi Walter

CAMERA CONF. DEL LAVORO - MODENA -

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - BOLOGNA

F.to: Firma illeggibile v° si approva - IL DIRETTORE
(V. Grazia)

TARIFFE FABBRICHE CALCE

	Paga base oraria	Caro vita e mensa	Tariffa giornaliera
Operai specializzati (fornaia)	11	107	195
Operai specializzati macinatori	10,50	106	190
Operai qualificati sopra i 20 anni (cavatori, caricatori, sfornatori, ecc.)	10,==	100	189
Operai qualificati dai 18 ai 20 anni	9,==	88	160
Operai apprendisti da 16 ai 18 anni	7,==	54	110
Operai oltre i 60 anni - invalidi di guerra e di lavoro	8,==	76	140
Operai comuni sopra i 18 anni	6,==	62	110
Operai comuni inferiori ai 18 anni	5,==	50	90

IL RAPPRESENTANTE DELLA FED. EDILI- IL RAPPRESENTANTE DELLA LIBERA
DELLA CAMERA CONF. LAVORO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

F.to: firma illeggibile F.to: Firma illeggibile

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
F.to: Zoppi Dino F.to : Chiossi

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO-BOLGNA-



V° si approva
IL DIRETTORE
(V. Grazia)

1997

VERBALE DI RIUNIONE

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno 13 luglio alle ore 15 si sono riuniti presso la Camera Confederale del Lavoro, i signori:

GARUTI Mario per la Federaz. industriale del cuoio pelli ed affini

BENASSI Angelo " " " " " "

E

CORNIA Enzo della Federazione branche varie della Cam. Conf. del Lavoro
MANFREDI Umberto Segretario della Federazione Lavoranti pelli ed affini,
assistiti dalle orlatrici :Dondi Francesca? Maccari Lucia,

Rustichelli Lucia, Pasini Ermentina, Spinelli Dolores, Corona Elsa, al fine di decidere circa l'adeguamento salariale rispetto all'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno per le lavoranti della tomaia a domicilio.

Dopo ampia discussione viene stabilito in linea provvisoria ed in attesa dell'accordo provinciale da stipularsi entro il 31 luglio c.a. le seguenti tariffe di cottimo pieno:

Allacciati-derby-cambrati-elestici-polacchi, scarpe uomo o donna, in media al paio.....L.12,50

Per le scarpe fantasia resta stabilita una maggiorazione di L.6 al paio e precisamente.....L.19

Per la tomaia speciale verrà convenuta la tariffa nella prossima riunione.....

La presente entrerà in vigore con data retroattiva al 1/7/1945.

p.LA FEDERAZIONE PROV. INDUSTRIA
F/to Cornia

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
F/to Garuti

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
(F/to illegibile)

p.FEDERAZ. LAVORANTI PELLI E AFFINI
F/to Manfredi Umberto
F/to Dondi Francesca
F/to Maccari Lucia
F/to Rustichelli Lucia

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
BOLOGNA

V° si approva

IL DIRETTORE
(F/to V. Grazia)

1990

CORNIA Enzo della Federazione branche varie della Cam.Conf.del Lavoro
MANFREDI Umberto Segretario della Federazione Lavoranti pelli ed affini,
assistiti dalle orlatrici :Dondi Francesca,Maccari Lucia,
Rustichelli Lucia,Pasini Ermentina,Spinelli Dolores,Corona Elsa,al fine di
decidere circa l'adeguamento salariale rispetto all'aggiornamento della
tariffa di cottimo pieno per le lavoranti della tomaia a domicilio.

Dopo ampia discussione viene stabilita in linea provvisoria ed in attesa
dell'accordo provinciale da stipularsi entro il 31 luglio c.a. le seguenti
tariffe di cottimo pieno:

Allacciati-derby-cambrati-elestici-polacchi,scarpe uomo o donna,in
media al paio.....L.I2,50

Per le scarpe fantasia resta stabilita una maggiorazione di L.6 al
paio e precisamente.....L.I9

Per la tomaia speciale verrà convenuta la tariffa nella prossima riu-
nione.....

La presente entrerà in vigore con data retroattiva al 1/7/1945.

p.LA FEDERAZIONE PROV.INDUSTRIA
F/to Cornia

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
F/to Garuti

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
(F/to Illegibile)

p.FEDERAZ.LAVORANTI PELLI E AFFINI
F/to Manfredi Umberto
F/to Dondi Francesca
F/to Maccari Lucia
F/to Rustichelli Lucia

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
BOLOGNA
V° si approva

IL DIRETTORE
(F/to V.Grazia)

1996

TRANSPORTATION

= ACCORDO COLLETTIVO SALARIALE DA VALORE PER I LAVORATORI DELLA
 DENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEI TRASPORTI VARI (ASSI-
 ILARI DEL TRAFFICO) =

Il giorno 11 Luglio 1945 nei locali della Camera Confe-
 derale del lavoro, presenti il Sig. Cremonini Ing. Domenico per la
 libera Associazione degli Industriali, il Sig. Muratori Vittorio
 per gli Industriali della Industria dei Trasporti, il Sig. CORNIA
 INDO per la Camera Confederale del lavoro, quale Segretario per le
 Branche Vario ed i lavoratori RINALDI ADRIANO, BERNARDINI ADELLA,
 FERRIARI PIAMINIO, CARNEVALI DANTE, si sono discusse e proposte le
 seguenti tabelle di minimi di paga per i lavoratori dipendenti dal-
 le Aziende Esercenti l'Industria dei Trasporti Vari Ausiliari del
 Traffico.--

BIROCCIALI:

per ore 10	per ore 9	per ore 8
giornaliere	giornaliere	giornaliere
L. 70	L. 73	L. 68

Caro vita L. 92 giornaliere

per ore 10	per ore 9	per ore 8
giornaliere	giornaliere	giornaliere
L. 70	L. 65	L. 60

Caro vita L. 92 giornaliere

- 1)- La diaria per ogni pasto consumato fuori sede è fissata in L. 75,=
- 2)- Il presente accordo entrerà in vigore con data retroattiva al
 15 giugno 1945.-
- 3)- Per il presente accordo valgono le clausole contenute negli altri
 accordi precedentemente stipulati.--

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO P. LA LIBERA ASS. INDUSTRIALI

IL SEGRETARIO PER LE BRANCHE VARIO F.to: Cremonini Ing. D.

F.to: Cornia Enzo

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO P. I LAVORATORI AUSILIARI

TRAFFICO 1993

F.to: Chiossi F.to: Rinaldi Luciano

Libera associazione degli industriali, il Sig. Muratori Vittorio per gli Industriali della Industria dei Trasporti, il Sig. CORNIA ENZO per la Camera Confederale del Lavoro, quale Segretario per le Branche varie ed i lavoratori RINALDI ADRIANO, BERNARDINI ADELMO, FERRIANI FLAMINIO, CARNEVALE DANIE, si sono discusse e proposte le seguenti tabelle di minimi di paga per i lavoratori dipendenti dalle Aziende Esportanti l'Industria dei Trasporti Vari Ausiliari del Traffico.-

BIROCCICCI:

per ore 10	per ore 9	per ore 8
giornaliere	giornaliere	giornaliere
L. 78	L. 73	L. 68

Caro vita L. 92 giornaliere

<u>FACCHINI:</u>	per ore 10	per ore 9	per ore 8
	giornaliere	giornaliere	giornaliere
	L. 70	L. 65	L. 60

Caro vita L. 92 giornaliere

- 1)- La diaria per ogni pasto consumato fuori sede è fissata in L. 75,-
- 2)- Il presente accordo entrerà in vigore con data retroattiva al 18 giugno 1945.-
- 3)- Per il presente accordo valgono le clausole contenute negli altri accordi precedentemente stipulati.-

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO P. LA LIBERA ASS. INDUSTRIALI

IL SEGRETARIO PER LE BRANCHE VARIE F.to: Cremonini Ing.D.

F.to: Cornia Enzo

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO P. I LAVORATORI AUSILIARI

F.to: Chiossi

TRAFFICO 1993

P. GLI INDUSTRIALI AUSILIARI TRAFF. F.to: Rinaldi Adriano
Bernardini A.
Ferrari Flaminio
Carnevale Dante

F.to: Muratori Vittorio

22 B P K FURACE

Su richiesta della Federazione Provinciale Edili (Sezione Fornacia Laterizi), si sono riuniti presso la Direzione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, il Sig. Rag. Vigarani Amadio, quale Vice Capo Gruppo degli Industria- li Fornaciai, assistito dal sig. Ing. Neri, per conto dell'Associazione de- gli Industriali della Provincia di Modena il sig. Goldoni Anselmo in rappre- sentanza della Federazione Provinciale Edili Sezione Fornacia-Laterizi.

Preso in esame l'articolo 10 delle condizioni generali sugli adegua- menti salariali a parziale modifica di tale art. n° 10 convengono:

Per tutti i dipendenti delle fornaci-laterizi, della Provincia di Mo- dena, di non applicare la riduzione del 10% sull'indennità giornaliera di carovita.

Tale convenzione entra in vigore, il giorno lunedì 30 luglio 1945, ed è stata determinata dal fatto che le fornaci per laterizi, lavorano a carat- tere stagionale, ed a parziale modifica alle condizioni generali viene appli- cata alla sola categoria fornaci-laterizi, restando invariate le condizioni generali per le altre categorie dell'industria e dell'edilizia in particolare.

P. CAPO GRUPPO DEGLI INDUSTRIALI
(A. Vigarani)

P. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
(Ing. Neri)

P. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Bederaz. Prov.le Edili
(Goldoni A)

UFFICIO PROVINCIALE DEL
LAVORO
(F.to V. Chbssi)



V° si approva
IL DIRETTORE
(V. Grazia)

Modena 28 Luglio 1945

Preso in esame l'articolo 10 delle condizioni generali sugli adeguamenti salariali a parziale modifica di tale art. n° 10 convengono:

Per tutti i dipendenti delle fornaci-laterizi, della Provincia di Modena, di non applicare la riduzione del 10% sull'indennità giornaliera di carovita.

Tale convenzione entra in vigore, il giorno lunedì 30 luglio 1945, ed è stata determinata dal fatto che le fornaci per laterizi, lavorano a carattere stagionale, ed a parziale modifica alle condizioni generali viene applicata alla sola categoria fornaci-laterizi, restando invariate le condizioni generali per le altre categorie dell'industria e dell'edilizia in particolare.

P. CAPO GRUPPO DEGLI INDUSTRIALI
(A. Vigarani)

P. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
(Ing. Neri)

P. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Federaz. Prov.le Edili
(Geldoni A)

UFFICIO PROVINCIALE DEL
LAVORO
(F.to V. Chbssi)

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
BOLOGNA

V° si approva
IL DIRETTORE
(V. Grazia)

Modena 28 Luglio 1945

1994

= T A R I F F E =
=====

COMPLEMENTI

	Paga base oraria	Caro vita e mensa giornaliero	Totale
Cementisti ed orditori	10,==	100,==	110,==
Talisti e levigatori	10,==	90,==	170,==
Apprendisti	8,==	88,==	160,==
Manovali superiori ai 18 anni ..	8,==	81,==	145,==
Manovali inferiori ai 18 anni .	5,==	60,==	100,==

FABBRICAZIONE MATTONELLI E MATTONE

Operai qualificati	9,==	88,==	160,==
Apprendisti	8,==	86,==	150,==
Manovali superiori ai 18 anni..	7,50	85,==	145,==
Manovali inferiori ai 18 anni	5,==	60,==	100,==
Operai specializzate (preseatri- ci)	6,==	67,==	115,==
Operai qualificate (stuccatrici e levigatrici)	5,50	66,==	110,==
Operai comuni (lucidatrici) ..	5,==	60,==	100,==
Operai inferiori ai 18 anni ..	4,==	58,==	90,==

Le tariffe di cui sopra hanno applicazione dal 18.6.1945.-

IL RAPPRESENTANTE DELLA PRESSIONE IL RAPPRESENTANTE DELLA
EDILI DELLA C.C.O.L. LIBERA ASSOCIAZ. IN USUARI
F.to: Firma illeggibile F.to: Firma illeggibile

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO P. L'UFFICIO PROV. UFFICIALE
DEL LAVORO

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO F.to: Chiossi
F.to: Zotti Piero

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO-BOLOGNA-

V° si approva

IL DIRETTORE

1993

Cementisti ed eruditori	10,==	100,==	180,==
Tubisti e levigatori	10,==	90,==	170,==
Apprendisti	8,==	88,==	160,==
Manovali superiori ai 18 anni ..	8,==	81,==	145,==
Manovali inferiori ai 18 anni ..	5,==	60,==	100,==
<u>RAPPRESENTANTE MATTIOLINI E MARILLON</u>			
Operai qualificati	9,==	88,==	150,==
Apprendisti	8,==	86,==	150,==
Manovali superiori ai 18 anni ..	7,50	85,==	145,==
Manovali inferiori ai 18 anni ..	5,==	80,==	100,==
Operai specializzate (pressatrici)	6,==	67,==	115,==
Operai qualificate (stuccatrici e levigatrici)	5,50	66,==	110,==
Operai comuni (lucigatrici) ..	5,==	60,==	100,==
Operai inferiori ai 18 anni ..	4,==	58,==	90,==

Le tariffe di cui sopra hanno applicazione dal 18.6.1945.-

IL RAPPRESENTANTE DELLA POPOLAZIONE IL RAPPRESENTANTE DELLA
EDILI DELLA C.C.D.I. LIBERA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
F.to: Firma illeggibile F.to: Firma illeggibile

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO P. L'UFFICIO PROVINCIALE
DEL LAVORO

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO F.to: Chiosari
F.to: Zotti Dino

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO-BOLZANO-



V° si approva
IL DIRETTORE
V. Grazia

1993

HORSE DRIVERS

TAR. FA PER I BIROCCIAI ORGANI ATT IN
COOPERATIVA

(In vigore dal 22 Luglio 1945)

Per ogni ora di prestazione del birocciaio con relativo cavallo, carro e attrezzi dal lavoro sino a n. 8 ore giornaliere lavorative L. 125,== orarie

N.B.--

Tale tariffa si intende per servizio di carrettiere, cavallo e birocciaio al giorno comprese le spese relative al mantenimento del cavallo, all'uso del veicolo, alle assicurazioni infortuni e sociali, assegni, contributi, indennità varie, imposte e tasse, spese d'amministrazione, compresi per la gestione della Cooperativa, ecc. escluso il materiale ghiaccio e con riserva, ben si intende di modificare in più o in meno a seconda di eventuali cambiamenti dei prezzi delle voci suddette.--

P.LA FEDERAZIONE PROV.DELLE COOPERATIVE
IL PRESIDENTE
(F.to: Bruno Ceselli)

P. LA CAMERA CONF.LAVORO
(F.to: Galavati)



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV.
DEL LAVORO

Visto approva

(F.to Chiossi)

1992

(In vigore dal 22 Luglio 1945)

Per ogni ora di prestazione del birocciaio con relativo cavallo, carro e attrezzi dal lavoro sino a n. 8 ore giornaliere lavorative L. 125,== orarie

N.B.- Tale tariffa si intende per servizio di carrettiere, cavallo e birocciaio al giorno comprese le spese relative al mantenimento del cavallo, all'uso del veicolo, alle assicurazioni infortuni e sociali, assegni, contributi, indennità varie, imposte e tasse, spese d'amministrazione, compresi per la gestione della Cooperativa, ecc. escluso il materiale ghiainoso e con riserva, ben si intende di modificare in più o in meno a seconda di eventuali cambiamenti dei prezzi delle voci suddette.-

P.LA FEDERAZIONE PROV.DELL'IM COOPERATIVE
IL PRESIDENTE

(P.to: Bruno Caselli)

P. LA CAMERA CONF.LAVORO
(P.to: Galavati)



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV.
DEL LAVORO

Visto approva

(P.to Chiossi)

1992

Modena, 11 23 Agosto 1945.-

ALCOOL

VERBALE DI RIUNIONE PER LA DETERMINAZIONE

DEL CARO VITA AI DIPENDENTI DELLA SIP. PER L'INDUSTRIA DELL'ALCOOL

Addì 8 Agosto 1945 nei locali dell'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti i signori GIULIO BR. VINCENTO, in rappresentanza dell'Associazione degli Industriali, il Rag. GARZON, GIULIO RITORE, il Dott. FREDI DOMENICO, il Signor CORRADI ALBERTO per la Camera Confederale del Lavoro assistito dal sig. RAMBINI ALBERTO e MARALDI GUERRINO della Commissione Interna dell'Alcool al fine di stabilire il caro vita per i dipendenti addetti all'industria dello zucchero e dell'alcool di prima categoria, nella Provincia di Modena.

Fra le parti si conviene che la Società corrisponderà ai propri dipendenti l'indennità di contingenza nelle seguenti misure:

<u>UOMINI:</u>	
di età superiore ai 18 anni	32 giornaliere
dai 16 ai 18 anni	" 46
dai 14 ai 16	" 28
<u>DONNE:</u>	
di età superiore ai 18 anni	" 35
dai 16 ai 18 anni	" 44
dai 14 ai 16	" 17

La suddetta indennità è comprensiva dell'indennità di guerra, dell'indennità di mensa, del 45% ex allarme.
Per le altre norme valgono le disposizioni di cui agli accordi generali vigenti nella Provincia di Modena.

- | | |
|--|--|
| P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
(Dr. Gaudi Vincenzo) | P. CAMERA DEL LAVORO
(Gervasio Mero) |
| P. LA SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DELL'ALCOOL
(Garzoglio) | P. LA COMMISSIONE INTERNA
(Rambini Alberto)
(Maraldi Guerrino) |

del lavoro si sono riuniti i Signori GIULIO DR. VINCENZO, in 1932
presentanza dell'Associazione degli Industriali, il Rag. GARZON-
GLIO BERTON, il Dott. VESPI BONFEDILLO, il Signor CORNELIA RUZO per
la Camera Confederale del Lavoro esistente dal Sig. RAMINI ALBANO
e BARALDI GUERRINO della Commissione Interna dello Stabilimento
di Mirandola della Società Italiana per l'Industria dell'Alcool e al fine
fine di stabilire il loro vita per i dipendenti accettati all'Indu-
stria dello zucchero e dell'alcool di prima categoria, nella
Provincia di Modena.

Per le parti si conviene che la Società corrisponderà ai
propri dipendenti l'indennità di contingenza nelle seguenti misure:

UOMINI:

di età superiore ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
dai 14 ai 16 "

L. 92 giornaliere
" 46
" 28

DONNE:

di età superiore ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
dai 14 ai 16 "

" 65
" 44
" 17

La suddetta indennità è comprensiva dell'indennità di
guerra, dell'indennità di mensa, del 45% ex allarme.

Per le altre norme valgono le disposizioni di cui agli ar-
cordi generali vigenti nella Provincia di Modena.

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
(Dr. Gnudi Vincenzo)

P. CAMERA DEL LAVORO
(Cornelia Ruzo)

P. LA SOCIETA' ITALIANA PER
L'INDUSTRIA DELL'ALCOOLE
(Garzonio)

P. LA COMMISSIONE INTERNA
(Ramini Albano)
(Baraldi Guerrino)

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(V. Chiossi)



1661

ALL INDUSTRY

RELAZIONE SUI SALARI DEGLI OPERAI DELLA IND. TESSILE

Inviata dal Governo Alleato e sotto la guida del Prefetto di Modena è stata riunita una Commissione formata dagli esponenti di tutti gli uffici economici della Provincia (Industria e Commercio, Ispettorato Agrario e Ufficio Prov. del Lavoro) ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (Associazione Industriali e Camera Confederale del Lavoro, Associazione degli Agricoltori e Federterza) per accertare i dati occorrenti alla fissazione dei salari operai con la debita relazione ai prezzi.

Fin dalla prima seduta la Commissione si è trovata unanimemente concorde nel ritenere che base per la determinazione dei salari debba essere la ricerca e l'accertamento del costo effettivo della vita per l'operaio comune.

E' così dopo avere precisato tale elemento per una famiglia tipica di operai, la Commissione è giunta, sempre in pieno accordo, alle sue conclusioni dalle quali è risultato che il salario giornaliero minimo da corrispondere all'operaio comune (bracciante agricolo e assimilato) è di L. 145,-- giornaliere per otto ore, considerando che il medesimo debba contribuire al sostentamento della famiglia per il 66% mentre per il resto si ritiene provvedano gli altri membri della famiglia.

Tale minimo è stato adottato anche per gli operai comuni dell'industria, tenendo presente che essi beneficiano di varie provvidenze, come la gratifica natalizia di 192 ore, la doppia paga in occasione delle quattro festività nazionali, le ferie annuali ecc; le quali vengono a migliorare di circa il 20% il volume annuale del salario, mentre il bracciante agricolo, che non ha le stesse provvidenze, beneficia di altri.

Il salario complessivo giornaliero risulta composto di una paga base oraria di una indennità di caro-vita nel quale sono state comprese tutte le varie indennità preesistenti che si accumulavano con un inutile e farraginoso sistema, il quale riusciva anche poco comprensibile e poco convincente per gli operai.

Vissuti questi criteri, è riuscito relativamente facile il concordare in piena armonia con le parti le tabelle salariali per molte categorie di industria, comprese le più importanti e precisamente: industria metallmeccanica, edile, chimica, laterizi, ceramiche, legno, carta e stampa, alimentare, ecc. come risulta dalle allegate tabelle.

Non si sono prese decisioni sull'eventuale funzionamento della Cassa Interazione che entrava in gioco quando gli operai lavoravano ad orario ridotto, perché non si conoscono i dati precisi sulle sue possibilità di funzionamento, tenendo anche presente che quella della Provincia di Modena è in deficit di circa 40 milioni.

Il presente accordo è stato raggiunto sul presupposto che i prezzi dei prodotti industriali delle Ditte modenesi siano i soli a

Fin dalla prima seduta la Commissione si è trovata unanimemente concorde nel ritenere che base per la determinazione dei salari debba essere la ricerca e l'accertamento del costo effettivo della vita per l'operaio comune.

Si così dopo avere precisato tale elemento per una famiglia tipica di operai, la Commissione è giunta, sempre in pieno accordo, alle sue conclusioni dalle quali è risultato che il salario giornaliero minimo da corrispondere all'operaio comune (bracciante agricolo e assimilato) è di L. 145,-- giornaliere per otto ore, considerando che il medesimo debba contribuire al sostentamento della famiglia per il 66% mentre per il resto si ritiene provvedano gli altri membri della famiglia.

Tale minimo è stato adottato anche per gli operai comuni dell'industria, tenendo presente che essi beneficiano di varie provvidenze, come la gratifica natalizia di 192 ore, la doppia paga in occasione delle quattro festività nazionali, le ferie annuali ecc; le quali vengono a migliorare di circa il 20% il volume annuo del salario, mentre il bracciante agricolo, che non ha le stesse provvidenze, beneficia di altri.

Il salario complessivo giornaliero risulta composto di una paga base oraria di una indennità di caro-vita nel quale sono state comprese tutte le varie indennità preesistenti che si accumulavano con un inutile e farraginoso sistema, il quale riusciva anche poco comprensibile e poco convincente per gli operai.

Risolti questi criteri, è riuscito relativamente facile il concordare in piena armonia con le parti le tabelle salariali per molte categorie di industria, comprese le più importanti e precisamente: industria metallmeccanica, edile, chimica, interizi, ceramiche, legno, carta e stampa, alimentare, ecc. come risulta dalle allegata tabelle.

Non si sono prese decisioni sull'eventuale funzionamento della Cassa Integratrice che entrava in gioco quando gli operai lavoravano ad orario ridotto, perchè non si conoscono i dati precisi sulle sue possibilità di funzionamento, tenendo anche presente che quella della Provincia di Modena è in deficit di circa 40 milioni.

Il presente accordo è stato raggiunto sul presupposto che i prezzi dei prodotti industriali delle Ditte modenesi siano lasciati liberi e se, sottoposti a controllo vengano determinati tenendo conto dei salari concordati come alle tabelle.

Si dà anche atto che fra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro vi è accordo che il nuovo trattamento salariale abbia effetto dal 15 giugno 1945.

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
P.to Zoppi Pino
P.L. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI-IL CONSIGLIO di Presidenza-P.to Ing. Gaudenzi.

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
P.to V. Chiocci.

CONDIZIONI GENERALI

- 1° - per l'applicazione e l'adeguamento di dette tariffe e delle quali-
fiche degli operai saranno presi accordi con le commissioni inter-
ne e i datori di lavoro. In caso di mancato accordo si ricorrerà al-
l'arbitrato dell'Ufficio del Lavoro.
- 2° - Il caro-vita verrà corrisposto per intero quando il lavoro effettiva-
mente prestato dall'operaio non sarà inferiore a 6 ore giornaliere
re lavorative.
per una prestazione giornaliera inferiore alle ore 6 il caro-vita
verrà corrisposto nella misura di un ottavo per ogni ora di lavo-
ro effettivamente prestato.
- 3° - Nelle aziende in cui il riposo del sabato pomeriggio è compensato
con un maggior lavoro negli altri giorni della settimana, deve es-
sere corrisposto per il sabato stesso il caro-vita intero; non sog-
no considerate straordinarie le ore di ricupero per il sabato poma-
riggio di riposo.
- 4° - Le retribuzioni di cui alle tabelle dei salari concordati, sono
comprendenti di ogni e qualsiasi corrispondenza spettante agli ope-
rai: (mense, ex allarme, indennità di guerra, emergenza, ecc.)
ad esclusivament~~e~~ degli assegni familiari che saranno pagati a
parte.
- 5° - Ore straordinarie (oltre le 48 ore settimanali):

Ore straordinarie feriali	15%
Ore straordinarie festive	50%
Ore straordinarie notturne	25%
Ore straordinarie notturne comprese in turni avvicendati	15%

Le maggiorazioni suddette saranno calcolate sulla sola paga base.
- 6° - Le gratifiche natalizie saranno calcolate sulla sola paga base,
mentre le ferie e le festività nazionali saranno compensate con
l'intera paga giornaliera cioè comprensive del caro-vita.
- 7° - Essendo l'indennità di mensa compresa nel caro-vita le aziende
che hanno in atto la mensa, tratterranno l'importo delle spese
di esse da verificarsi di comune accordo fra le Commissioni di
fabbrica e i datori di lavoro.
- 8° - Le trattenute sono a norma di legge.
- 9° - Vengono conservate le maggiori paghe orarie eventualmente corris-
poste ad operai di particolare specializzazione e con partico-
lari funzioni.
- 10° - Resta inteso fra le parti che per i Comuni della provincia usci-
so il Comune di Modena, il caro-vita subirà una diminuzione **98%**
10% (dieci per cento). Tale riduzione non sarà fatta agli edili
di cui alla allegata tabella dell'edilizia.

2° - Il caro-vita verrà corrisposto per la parte inferiore a 6 ore giornaliere vamente prestato dall'operaio non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative.

Per una prestazione giornaliera inferiore alle ore 6 il caro-vita verrà corrisposto nella misura di un ottavo per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.

3° - Nelle aziende in cui il riposo del sabato pomeriggio è compensato con un maggior lavoro negli altri giorni della settimana, deve essere corrisposto per il sabato stesso il caro-vita intero; non sono considerate straordinarie le ore di riposo per il sabato pomeriggio di riposo.

4° - Le retribuzioni di cui alle tabelle dei salari concordati, sono comprensive di ogni e qualunque corrispondenza spettante agli operai: (mensa, ex allarme, indennità di guerra, emergenza, ecc.) ad esclusione degli assegni familiari che saranno pagati a parte.

5° - Ore straordinarie (oltre le 48 ore settimanali):

Ore straordinarie feriali	15%
Ore straordinarie festive	50%
Ore straordinarie notturne	25%
Ore straordinarie notturne comprese in turni avvicendati	15%

Le maggiorazioni suddette saranno calcolate sulle sola paga base.

6° - Le gratifiche natalizie saranno calcolate sulla sola paga base, mentre le ferie e le festività nazionali saranno compensate con l'intera paga giornaliera cioè comprensiva del caro-vita.

7° - Essendo l'indennità di mensa compresa nel caro-vita le aziende che hanno in atto la mensa, tratteranno l'importo delle spese di essa da verificarsi di comune accordo fra le Commissioni di lavoro e i datori di lavoro.

8° - Le trattenute sono a norma di legge.

9° - Vengono conservate le migliori paghe orarie eventualmente corrisposte ad operai di particolare specializzazione e con particolari funzioni.

10° - Resta inteso fra le parti che per i Comuni della Provincia eccetto il Comune di Modena, il caro-vita subirà una diminuzione del 10% (dieci per cento). Tale riduzione non sarà fatta agli operai di cui alla allegata tabella dell'edilizia.

11° - Per gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o di custodia (infermieri, autisti, spazzini, magazzinieri, portieri, ecc.) il trattamento salariale previsto per le 8 ore giornaliere, viene protratto sino a 10 ore giornaliere (non superiori alle 60 ore settimanali -sessanta-) senza maggiorazione per straordinario.

- 2 -

- 12° - Se vi sono motivi per ridurre le ore lavorative settimanali, da parte del datore di lavoro sarà adottata la Commissione di fabbrica dell'azienda, la quale dopo aver appurate le cause che in ciascuno alla riduzione dell'orario normale, si converrà l'orario settimanale da effettuarsi.
In caso di disaccordo, sarà deferito l'arbitrato all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
- 13° - Per i lavoratori edili non sono più valide le tariffe riguardanti i lavori relativi a stabili sinistrati per cause di guerra.
- 14° - Il nuovo trattamento salariale è convenuto come effetto del giorno 18 giugno 1945.
- 15° - Nella impossibilità di conoscere attualmente la possibilità di sanzionare della Cassa Integrazione, si soppressiede ad ogni accordo in merito.
- 16° - I licenziamenti possono effettuarsi per mancanza riconosciuta di lavoro o per motivi disciplinari, previo accordo con la Commissione di fabbrica. In caso di mancato accordo sarà deferito l'arbitrato all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
- 17° - Per tutto ciò che non è compreso nel presente accordo valgono le disposizioni di legge.

Il Rappresentante della
CAMERA COMMERCE DEL LAVORO
F.to Dino Zoppi

Il Rappresentante della
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
F.to Ruggeri e audenari
Ing. Silvio Serri

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - MODENA
firma illeggibile.



1988

BUILDING 18

QUESTO ACCORDO SOSTITUISCE PER LE PARTI SUE CON 577.50 DAL 1945

dal 1° agosto 1945 la sede della prefettura di Roma, i rapporti
della prefettura industriale della Provincia di Roma ed
del rappresentante della Camera Confederale del lavoro di Roma;

conferma la situazione odierna del costo della vita nella
città di Roma;

conferma e conferma il trattamento di contingenza di cui alla
legge di Roma e quelle già in atto a Roma nella
di indennità di lavoro, per quanto riguarda gli operai della
gestione elettrica - emendati - operai e fattori - ed altri
agli avvenimenti ferroviari - addetti ai lavori stradali

1875

1°) di ottenere il trattamento di contingenza stabilito nella
quinta misura;

- a) - uomini non capi famiglia 120 giornaliere
- b) - uomini capo famiglia con una persona a carico " 120
- c) - uomini capi famiglia con 2 figli a carico 125
- d) - uomini capi famiglia con 3 " " 130
- e) - uomini capi famiglia con 3 o più figli a carico " 165
- f) - uomini non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni " 60

2°) - Per ogni famiglia si intende l'operaio che fruisce della
quinta misura;

3°) - La indennità di contingenza stabilisce la indennità di cura
vita e comprende pertanto la indennità di morte, la indennità
di guerra, e tutto lo altro indennità economico.

4°) - La indennità di contingenza sarà corrisposta per lavoro per
una prestazione di almeno sei ore giornaliere di lavoro. Per
una prestazione giornaliera inferiore alle 6 ore, per ogni ora
sarà corrisposta una indennità di contingenza nella misura di
un 1/2 per ogni ora di lavoro prestato.

5°) - Gli operai della classe salariale superiore dovranno essere esclusi dal
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 198
della legge, essendo operai a contratto a termine e cioè a tempo
della vigenti disposizioni di legge.

198

also at present

considerati e commentati il trattamento di ~~collaborazione~~ di cui alla
risoluzione di Milano e quelle più in alto e che sono sotto la presidenza
no di ~~inamovibilità~~ di ~~inamovibilità~~ per quanto riguarda il ~~operai~~ delle aziende
cattoliche; ~~edizionali~~ - ~~condizionati~~ - ~~condizionati~~ a ~~condizionati~~ - ~~condizionati~~
sui ~~condizionati~~ ~~condizionati~~ - ~~condizionati~~ i ~~condizionati~~ ~~condizionati~~

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, IL 60610-5708
Tel: (773) 707-7000 Fax: (773) 707-0888
http://www.uchicago.edu

	vestiti nei capi famiglia		100	elementi
(a)-	vestiti nei capi famiglia con una persona a carico		120	"
(b)-	vestiti nei capi famiglia con 1 figlio a carico		135	"
(c)-	vestiti nei capi famiglia con 2 " "		150	"
(d)-	vestiti nei capi famiglia con 3 e più figli		165	"
(e)-	vestiti nei capi famiglia di età inferiore ai 18 anni		65	"

(2) Per ogni famiglia di intorni 2° ordine che contiene almeno un punto di $\mathcal{A}$, esiste un unico punto di $\mathcal{A}$.

5°) - Le individuali di contingenza sono individui in relazione al contesto vita e comportano parti in individuali di genere, in individuali di genere, o tutti le altre individuali generose.

La incandidabilità sarà corrisposta per intero per una prestazione di almeno sei ore giornaliere di lavoro. Per una prestazione giornaliera inferiore a sei ore, per ogni ora sarà corrisposta una indennità di corrispondenza nella misura di un 1/2 per ogni ora di lavoro prestato.

5°)- Gli operai della grande categoria lavorante sono esclusi dal trattamento di inasprimento salariale di cui all'articolo 198. Inoltre, viene operato il contratto a termine e cioè a tempo della vigenti disposizioni di legge.

Non si considerano pesante gli speciali sopraggiunti a questi e ad ogni altro, e con qualche altro, e tutti i loro. Il lavoro del lavoro gli operai nessuno conosce prima di essere e non essere.

(56) - Gli operai delle industrie sottoposte sono esclusi dalle integrazioni salariali, in base al motivo che lavorano in condizioni analoghe al lavoro, pertanto le ore portate debbono essere riconosciute - no è possibile - nelle giornate successive. Le ore di lavoro sono 22 ore.

sono saranno svolte come quelle del lavoro ordinario.

7) negli operai soprattutto non saranno corrisposte le festività inaspettate.

8) la qualità dell'attività lavorativa, lo sforzo e la produttività saranno mantenuti allo stesso livello (senza alcun abbassamento) e la produttività sarà mantenuta.

9) a dettare dalla data del presente decreto (10/7/1945).

10) Per lavori fuori sede, all'operaio saranno corrisposti i seguenti compensi:

- a) Per lavori distanti fino a 10 km, nessun compenso;
- b) Per un percorso superiore tra gli 11 e i 15 km, una indennità giornaliera di 1.150;
- c) Per un percorso superiore tra i 16 e i 20 km, una indennità giornaliera di 2.200;

Qualora gli operai facciano il servizio di trasporto (servizio di carovita) negli stessi compensi il viaggio sarà pagato solo nel caso di servizio sostituito da una indennità giornaliera di 3.150.

La distanza del percorso sarà misurata a partire dal cantiere in cui è stato assunto l'operaio.

11) - LAVORI DI SOSTITUZIONE

- a) Per lavori in giorni feri preannunciati, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- b) Per lavori in giorni sostituiti, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- c) Per lavori di servizio in giorni festivi con preannunciata sostituzione e con un'assunzione sulla sola paga base del 50%;
- d) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- e) Per lavori di sostituzione in giorni festivi con preannunciata sostituzione e con un'assunzione sulla sola paga base del 50%;
- f) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- g) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- h) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- i) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- j) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- k) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- l) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- m) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- n) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- o) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- p) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- q) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- r) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- s) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- t) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- u) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- v) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- w) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- x) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- y) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- z) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;

- a) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- b) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- c) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- d) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- e) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- f) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- g) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- h) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- i) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- j) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- k) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- l) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- m) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- n) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- o) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- p) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- q) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- r) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- s) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- t) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- u) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- v) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- w) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- x) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- y) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;
- z) Per lavori di servizio, una remunerazione sulla sola paga base del 50%;

1945

1878
sulle pass base, come applicato in precedenza.

Ciò a dettare della data del presente contratto (10/7/1953).

5) Per lavori fuori area, all'opera saranno corrisposti i seguenti compensi:

- a) Per lavori ordinari fino a 2 ore, nessun compenso
- b) Per un periodo superiore tra gli 2 e i 12 ore, una indennità giornaliera di L. 150
- c) Per un periodo superiore tra i 12 e i 25 ore, una indennità giornaliera di L. 300

Qualora gli operai fruissero la notte di trasporto (formica o corriere) degli animali compiranno il viaggio delle eventuali spese di trasporto contenute in una tabella giornaliera di L. 150.

La distanza del percorso sarà ristretta a partire dal cantiere in cui è stato assunto l'operaio.

10) LAVERI

- a) Per lavori in paesi non preesistenti, una indennità sulla sola paga base del 50%
- b) Per lavori in canali sotterranei, una indennità sulla sola paga base del 50%
- c) Per lavori al mare in porti esistenti con presenza superiore a 24 ore, una indennità sulla sola paga base del 50%
- d) Per lavori oltre acqua, una indennità sulla sola paga base del 50%
- e) Lavori di foggiatura in galleria per esplorazioni o scoperte, una indennità sulla sola paga base del 50%
- f) Lavori in galleria, una indennità sulla sola paga base del 50%
- 11) - Altre stabilite che vengono rinviate le seguenti poche basi presenti nella tabella attuale della indennità giornaliera:
- a) - Altre stabilite di cui inferiore di 10 ore avranno una paga base giornaliera di L. 600 al giorno
- b) - I compensi di ore oltre la paga base giornaliera sarà di L. 100 al giorno

1953
Nella nuova tabella delle indennità applicata al presente contratto sono state effettuate le modifiche dei vari compensi giornalieri.

12°)- Le tariffe di tutte le predette categorie di operai addetti alla "edilizia", "cementifici", "carpenterie e falegnamerie", addetti agli "arredi ferroviari", addetti "ai lavori stradali" devono essere integralmente applicate per tutta la provincia di Modena.

13°)- Per gli impiegati addetti alle suddette categorie, verrà applicato lo stesso trattamento degli analoghi personali dell'industria.

14°)- Lavori straordinari:-

a)- straordinario serale - maggiorazione del 50% della paga base;

b)- straordinario festivo - maggiorazione del 50% della paga base;

c)- straordinario notturno compreso nei turni avvicendati, maggiorazione del 10% della paga base;

d)- straordinario notturno non compreso nei turni avvicendati, maggiorazione del 50% della paga base.

15°)- Per i lavori fuori provincia valgono le disposizioni attualmente in vigore.

16°)- Non sono più valide le precedenti tariffe degli edili riguardanti i lavori relativi a stabilimenti militari per causa di guerra.

17°)- Il licenziamento degli operai delle cinque categorie interessate deve essere sempre preventivamente autorizzato dall'Ufficio di collocamento.

Il licenziamento degli operai può avvenire con un avviso preventivo di tre giorni e dopo il preventivo colloquio dall'Ufficio di collocamento, sentito il parere della Commissione di Fabbrica o cantiere.

Il licenziamento può essere fatto senza preavviso nel solo caso di motivi disciplinari, da accertarsi dalla Commissione di Fabbrica o di cantiere.

In caso di licenziamento per non economicità spettano al lavoratore una indennità di due giornate (16 ore) di paga base per ogni anno di anzianità ininterrotta. Che non sia superiore a tale periodo spettano al lavoratore licenziato una indennità pari a quattro ore di paga base per ogni trimestre di anzianità ininterrotta. In caso di morte del lavoratore la indennità di licenziamento spettano al coniuge superstite, alla vedova o alle figlie o ai congiunti viventi a carico, non oltre il quarto grado di parentela.

18°)- Le ore perdute per malattie o infortuni saranno rimborsate nei giorni successivi, qualora non intervengano accordi preventivi la serie o tra la Camera del Lavoro e l'Associazione degli Industriali.

19°)- Il presente accordo si considera entrato in vigore il giorno 30 luglio 1945 e da tale data saranno pertanto corrisposti i nuovi trattamenti salariali.

1985

20°) - Per quanto non è previsto e non in contrasto con il presente accordo valgono le disposizioni vigenti in materia.

Per maggiore chiarezza si allegano le rispettive nuove cinque tabelle salariali di cui all'accordo presente, significando che le stesse si riferiscono agli operai non capi famiglia.

IL RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA
CORPORATIVA DEL LAVORO DI MODENA
P.to: S. Marini

IL RAPPRESENTANTE DELLA ASSO-
CIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL-
LA PROVINCIA DI MODENA - P.to

P.to Ing. S. Ricci

UFFICIO PROV. DEL LAVORO
MODENA

V° di approvazione

IL DIRETTORE

P.to V. Chiosso



1983
1984

TARIFFE IN VIGORE PER I MURATORI E MANOVALI
DAL 30 LUGLIO 1945 RISPETTO AI LAVORATORI CHE
NON HANNO FAMIGLIA A CARICO.

	paghe base	Contingenza	Tot. Giornal.
Muratori di 1 ^a categoria	10	100	110
Muratori di 2 ^a categoria	9	100	109
Apprendisti muratori, manovali di 1 categoria	8,50	100	108,50
Manovali di 2 categoria	8	100	108
Manovali inf. ai 18 anni	6	64	96

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

V. di APPROVAZIONE

IL DIRETTORE

P/ro V. Ghisone

Modena 27/8/1945

1983

« TARIFFA CARPENTIERI E FERRAIOLI CON PROGRESSIONE DAL 30/7/1945 »

« RIVOLTA AI LAVORATORI NON AVANTI FAMIGLIA A CARICO »

	Paga base oraria	Contingenza	Totale giornal.
Carpentieri, Ferraioli specializzati...	L. 11,50	L. 100,00	L. 111,50
Carpentieri e Ferraioli qualificati ...	" 10,50	" 100,00	" 110,50
Apprendisti carpentieri e ferraioli ...	" 10,00	" 100,00	" 110,00
Manovali superiori ai 18 anni	" 8,00	" 100,00	" 108,00
Manovali inferiori ai 18 anni	" 6,00	" 64,00	" 112,00

TARIFFA CARPENTIERI E FERRAIOLI CON PROGRESSIONE DAL 30 LUGLIO 1945
RIVOLTA AI LAVORATORI NON AVANTI FAMIGLIA
A CARICO

	Paga base oraria	Contingenza	Totale giornal.
Comunisti ed onnivori	L. 11,00	L. 100,00	L. 111,00
Tubioli e lavigatori	" 10,00	" 100,00	" 110,00
Apprendisti	" 9,00	" 100,00	" 109,00
Manovali superiori ai 18 anni	" 8,00	" 100,00	" 108,00
Manovali inferiori ai 18 anni	" 6,00	" 64,00	" 112,00

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

V° si approva
IL DIRETTORE
S. toff. Chiassi

1982
1981
Gorizia, 27.8.1945

TARIFFA PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI STRADALI IN
VIGORE DAL 30 LUGLIO 1945, RIFORMATA AGLI
OPERAI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RICOstruzione.

	paga base oraria	contingenza	totale giornaliero
Operai specializzati (capo squadra per lavori di armamento ed accessori che guidano l'at- tività esecutiva di un gruppo di operai partecipando al la- voro).....	11	100	110
Operai qualificati (artefici e addetti alla vigilanza delle linee).....	10	100	110
Operai comuni (addetti a lavori d'armamento).....	9	100	109

TARIFFA PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI STRADALI IN
VIGORE DAL 30 LUGLIO 1945, RIFORMATA AGLI OPERAI DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE E RICOstruzione.

	paga base oraria	contingenza	totale giornaliero
Operai qualificati (artefici).....	9	100	109
Ferracciatori, saldatori, ster- natori, caricatori, demolitori.....	8	100	108

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
MODENA

V.to al signor

IL DIRETTORE
S.to V. Chiozzi

1981

1884

SPEDIZIONE

III

C A T E G O R I A		Taga oraria	Carevita o mensa	Totale giornaliero
Operatori di 1ª categoria specializ- zati				
	10,==	90,==	170,==	
Operatori di 2ª categoria-qualifica- ti				
	9,==	88,==	160,==	
Apprendisti Operatori				
	8,50	82,==	150,==	
Manovali superiori di 18 anni ...				
	8,==	81,==	145,==	
Manovali inferiori di 18 anni ... (porta calce)				
	6,==	52,==	100,==	
BRACCIALATI				
Braccianti qualificati (spondini)				
	9,==	88,==	150,==	
Mestatori - Sterratori Badilanti Omnivori Solcatori				
	8,==	82,==	145,==	

Le tariffe di cui sopra andranno in vigore il giorno 15 giu-
gno 1945.-

L'INCASSATO PER CUI ENILI L'INCASSATO DELLA CAMERA C.C.d

P.to: Ing. Neri P.to: Zoppi Dino

L'INCASSATO DELLA PENA, DE ADILI L'INCASSATO DELL'UFFICIO DEL

P.to: A. Boldoni P.to: Chiossi V.



9861

Muratori di 2° categoria-qualifica di	9,==	88,==	160,==
Apprendisti muratori	8,50	82,==	150,==
Manovali superiori ai 18 anni ...	8,==	81,==	145,==
Manovali inferiori ai 18 anni ... (porta calce)	6,==	52,==	100,==
<u>BRACCianti</u>			
Braccianti qualificati (spondini)	9,==	88,==	160,==
Terrazzieri - sterratori Padilanti cavatori sulciatori	8,==	81,==	145,==

Le tariffe di cui sopra andranno in vigore il giorno 18 gius
GNO 1945.-

L'INCARICATO PER GLI EBILI

F.to: Ing. Neri

L'INCARICATO DELLA CANTIERA S.C.O.d

F.to: Nobbi Dino

L'INCARICATO DELLA REPER. DE EDILI

F.to: A. Goldoni

L'INCARICATO DELL'UFFICIO DEL

LAVORO

F.to: Ghioesi V.



1989

COTTERY *Wooden*INDUSTRIA CERAMICHE

17

	Egna base oraria	Mensa cure vita	Totale
1° Categoria	L. 10,==	L. 90,==	L. 170,==
2° Categoria	" 9,==	" 88,==	" 160,==
3° Categoria	" 8,50	" 82,==	" 150,==
4° Categoria	" 8,==	" 81,==	" 145,==
Ragazzi dai 18 ai 19 anni	" 8,==	" 77,==	" 125,==
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	" 5,==	" 46,==	" 26,==
Apprendisti fino ai 15 anni	" 3,50	" 28,==	" 56,==

DONNE :

1° Categoria	L. 6,==	L. 67,==	L. 115,==
2° Categoria	" 5,==	" 60,==	" 100,==
3° Categoria	" 4,50	" 54,==	" 90,==
4° Categoria	" 4,==	" 48,==	" 80,==
Ragazze dai 16 ai 18 anni	" 3,50	" 42,==	" 70,==
Ragazze fino ai 16 anni	" 2,50	" 25,==	" 45,==

Per tutti i Comuni, eccetto quello di Modena il cui costo vita è ridotto del 10%.

Le tariffe di cui sopra entrano in vigore il giorno 18/6/1945.

1° INDUSTRIALE INCORICATO
(Ing. Gaudenzi)
T.to Gaudenzi

L'INCORICATO DELLA CAMERA
CONFERENZA DEL LAVORO
(Dino Zoppi)
Dino Zoppi

L'INCORICATO DELL'UFFICIO
DEL LAVORO

(Chiodi V.)
T.to V. Chiodi



1945

2° Categoria	"	9,--	"	88,--	"	160,--
3° Categoria	"	8,50	"	82,--	"	150,--
4° Categoria	"	8,--	"	81,--	"	145,--
Ragazzi dai 18 ai 19 anni	"	6,--	"	77,--	"	125,--
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	"	5,--	"	46,--	"	86,--
Apprendisti fino ai 16 anni	"	3,50	"	28,--	"	56,--

DONNE :

1° Categoria	L.	5,--	L.	57,--	L.	115,--
2° Categoria	"	5,--	"	60,--	"	100,--
3° Categoria	"	4,50	"	54,--	"	90,--
4° Categoria	"	4,--	"	48,--	"	80,--
Ragazze dai 16 ai 18 anni	"	3,50	"	42,--	"	70,--
Ragazze fino ai 16 anni	"	2,50	"	25,--	"	45,--

Per tutti i Comuni, concetto quello di Modena il cui voto è ridotto del 10%.

Le tariffe di cui sopra andranno in vigore il giorno 18/6/1945.

L'INDUSTRIALE INCARICATO
(Ing. Gaudenzi)
P.to Gaudenzi

L'INCARICATO DELLA CAMERA
CONFEDERALE DEL LAVORO
(Dino Tocchi)
P.to Tocchi Dino

L'INCARICATO DELL'UFFICIO
DEL LAVORO
(Chiossi V.)
P.to V. Chiossi



1945

CINEMA

VERBALE DI AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI NATURALI PER IL PERSONALE

COMISSÃO DE CENSO ESTATÍSTICA DA GUERRA E PROVISÃO

ANAL 7 Agosto 2949 In colonne,

Tra la Federazione degli Industriali dello Spettacolo agli esposti del presente accordo rappresentata dal suo Presidente delle persone dell'ing. Gaudenzi Ruggiero, assistito del Dr. Gennaro Vincenzo e dal Sig. Giovanni Zano.

10

la Federazione della Industria Vario, nell'effetti del presente accordo
rappresentata dal Sig. Covada Enzo, della U.C. del lavoro assistito dal
lavoratori: Albertini Umberto; Bischini Paolo, Chisaroni Tito, Albertini
Mario, Veggiani Eugenio,

È stato autorizzato il prestito
di 100 milioni di lire, da restituire
entro il 1958, con capitale di 100 milioni
e interessi di 100 milioni.

1°) - L'accordo stipulato in Modena il 27 luglio 1940, pubblicato nel R.A.L. dalla locale Prefettura n. 93 del 23.8.1941 e pag. 489, che integra il contratto interconfederale datato 22.7.1940 stipulato l. 11 marzo 1939 per biglietti e macchine di cinematografi.

2°) - L'accordo 27 luglio 1940 pubblicato dal P.A.L. della locale Prefettura n. 63 datato 18.4.1941 a pag. 374, che integra in contratto interconfederale del 25.3.1940 per gli operatori di cinema-teatri.

ART. 2. MODIFICAZIONE DI PARAGRAFO

06/03/2019

Operatori di 1 ^a categoria	10
Macchine ai biglietti (uomo)	10
interne	10
Macchine ai biglietti (donne)	10
interne	10

PERSONALIZABLE ADDRESSING ALIAS FOLIOLET

Uomini comuni
e
danno
Bislettario

num origina care-va pe Totale

172	0000000000	10
164	0000000000	0000000000
156	0000000000	0000000000
148	0000000000	0000000000
140	0000000000	0000000000
132	0000000000	0000000000





1980

Adel 7 Agosto 1945 in Modena,

Tra la Federazione degli Industriali dello Spettacolo agli effetti del presente accordo rappresentate dal suo Presidente della persona dell'ing. Gaetano Ruggiero, assistito dal Dr. Guido Vinciguerra e del Sig. Ferrarini Renato.

La Federazione delle Industrie Varie, agli effetti del presente accordo rappresentata dal Sig. Corrado Anso, della U.O. del lavoro esistente nei lavoratori: Gibertini Umberto; Rizzini Paolo; Chiaroni Edo, Gibertini Mario, Veggiani Eugenio,

è stato sottoscritto il presente aggiornamento da valore a tutti gli effetti di legge, che sostituisce:

1°) - L'accordo stipulato in Modena il 27 luglio 1940, pubblicato sul P.A.L. della locale Prefettura n. 93 del 23.5.1941 a pag. 483, che integra il contratto interconfederale datato 22.5.1940 stipulato l'11 marzo 1939 per biglietteri e maschere di cinematografi.

2°) - L'accordo 27 luglio 1940 pubblicato sul P.A.L. della locale Prefettura n. 85 datato 18.4.1942 a pag. 374, che integra in contratto interconfederale del 23.5.1940 per gli operatori di cinematografi.

ART. 1. MINIMI DI PAGA.

Categoria

Operatori di 1° categoria
" " 2°
Maschere ai biglietteri (uomo)
" interne
Maschere ai biglietteri (donna)
" interne

Ram. oraria Ore-vila Telela

L.	10	92	172
"	2	92	124
"	8	92	176
"	7	92	148
"	6	65	112
"	5	65	105

PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA.

Uomini comuni
" come
Biglietterie

"	9	32	156
"	6	65	112
"	7	65	121

ore di lavoro il per equivalente pagato. Il datore di lavoro si impegna a integrare la pulizia dei locali e in facoltà di servirsi dello maschere per la pulizia dei locali sottoposti sia osservato l'art. 1 del presente accordo.

ART. 2 - Le ore lavorative non debbono essere superiori alle otto giornaliere, pari a 48 ore settimanali per gli addetti allo spettacolo del cinemachini.

ART. 3 - Per quanto riguarda il personale addetto al cinema all'aperto le retribuzioni comprensive di caro-vita, verranno corrisposte come all'art. 2 anche se il dipendente effettua una prestazione di lavoro inferiore alle ore 8 giornaliere.

ART. 4 - Il carovita verrà corrisposto per intero quando il lavoro effettivamente prestato raggiunge le ore 6 giornaliere, caso contrario per non prestazione minore verrà corrisposto il caro-vita nella misura di $1/8$ (un ottavo).

ART. 5 - Per i locali che normalmente non lavorano per tutta la settimana (escluso quelli compresi nella cinta diastria del Comune di Modona) al personale verrà corrisposta la paga di cui alla tabella per le sole ore di effettivo lavoro prestato. Per quanto riguarda il computo di caro-vita in deroga a quanto disposto dall'art. 4 è convenuto fra le parti che l'indennità verrà pagata per intero indipendentemente dalle ore effettivamente prestate, sempreché il lavoratore non abbia percepito da altro datore di lavoro l'indennità in argomento.

ART. 6 - Escluso il capoluogo (Modona) limitato al centro o 4 ville saburane e quei cinematografisti della provincia che proiettano giornalmente almeno uno spettacolo, le retribuzioni di cui alla tabella verranno corrisposte ai dipendenti nella misura delle ore di servizio effettivamente prestato e così dicasi per il caro-vita, sempreché la prestazione non sia superiore a 6 ore giornaliere, che in questo caso vale l'art. 4.

ART. 7 - Le ore straordinarie verranno corrisposte con una maggiorazione del 25%.

ART. 8 - Nei giorni di Pasqua, di Natale e nelle festività nazionali, sarà corrisposto a tutti i lavoratori che prestano la loro opera la doppia paga, non comprensiva del caro-vita. Nel caso che il prestatore d'opera in dette festività godesse del riposo settimanale, le verrà corrisposto ugualmente la paga giornaliera. Il prestatore d'opera avrà il diritto al riposo settimanale in conformità di legge, secondo i termini fissati dalla Direzione. Nel caso che detto riposo non venga effettuato, spetta al lavoratore una maggiorazione del 25% sulla paga oraria.

ART. 9 - Per quanto riguarda la gratifica natalizia verrà corrisposta al lavoratore secondo le norme generali.

ART. 10 - Per quanto non è compreso nel presente accordo valgono le disposizioni contrattuali di legge vigenti.

ART. 11 - Per i comuni della Provincia, escluso il capoluogo, il caro-vita sarà corrisposto al personale addetto al spettacolo al quale non si applica la disposizione, in caso di prestazione inferiore alle ore 8 giornaliere.

1971

ART. 4 - Il carovita verrà corrisposto per intero quando il lavoratore, caso contrario, non avesse prestato raggiunge le ore 6 giornaliere, caso contrario, per una prestazione minore verrà corrisposto il carovita nella misura di 1/8 (un ottavo).

ART. 5 - Per i locali che normalmente non lavorano per tutta la settimana (escluso quelli compresi nella cinta demaniale del Comune di Modena) al personale verrà corrisposta la paga di cui alla tabella per le sole ore di effettivo lavoro prestato. Per quanto riguarda il computo di carovita in deroga a quanto disposto dall'art. 4 è convenuto fra le parti che l'indennità verrà pagata per intero indipendentemente dalle ore effettivamente prestate, sempreché il lavoratore non abbia percepito da altro datore di lavoro l'indennità in argomento.

ART. 6 - Escluso il capoluogo (Modena) limitato al centro e 4 ville suburbane e quei cinematografisti della provincia che proiettano giornalmente almeno uno spettacolo, le retribuzioni di cui alla tabella verranno corrisposte ai dipendenti nella misura delle ore di servizio effettivamente prestate e così decise per il carovita, sempreché la prestazione non sia superiore a 6 ore giornaliere, che in questo caso vale l'art. 4.

ART. 7 - Le ore straordinarie verranno corrisposte con una maggiorazione del 25%.

ART. 8 - Nei giorni di Pasqua, di Natale e nelle festività nazionali, sarà corrisposto a tutti i lavoratori che prestano le loro opere la doppia paga, non comprensiva del carovita. Nel caso che il prestatore d'opera in dette festività godesse del riposo settimanale, le verrà corrisposto ugualmente la paga giornaliera. Il prestatore d'opera avrà il diritto al riposo settimanale in conformità di legge, secondo i termini fissati dalla Direzione. Nel caso che detto riposo non venga effettuato, spetta al lavoratore una maggiorazione del 25% sulla paga oraria.

ART. 9 - Per quanto riguarda la gratifica natalizia verrà corrisposta al lavoratore secondo le norme generali.

ART. 10 - Per quanto non è compreso nel presente accordo valgono le disposizioni contrattuali di legge vigenti.

ART. 11 - Per i comuni della Provincia, escluso il capoluogo, il carovita subirà una diminuzione del 10% salvo per il personale addetto al cinema all'aperto al quale non si applica la disposizione, in quanto viene considerato sottoposto al lavoro stagionale.

./.

- 3 -

ART. 12 - Dove gli spettacoli abbiano luogo all'aperto ed il tempo non permetta l'acquisizione della professione, al prestatore d'opera spettano tutte le paghe convenute dal contratto per un massimo di giorni cinque (cinque) consecutivi. Dove si che il datore di lavoro corrisponderà solo il 50% della paga e del carovita.

ART. 13 - Il personale femminile, attualmente in servizio, potrà restare vi, salvo che disposizioni superiori lo vietano. Però non potrà essere assunto nuovo personale femminile.

ART. 14 - Salvo casi speciali nessuno del personale può prestare la propria opera presso altre ditte ed altre Aziende, se risultasse che nelle ore di libertà il dipendente effettua altra attività per conto di terzi, deve considerarsi possibile di licenziamento.

ART. 15 - In base a disposizioni di P.S. è indispensabile che nello caso siano presenti due operatori. Quando gli operatori rimasti sono di riposo debbono essere sostituiti dall'operatore turnista e dall'altro operatore turnista, che verranno retribuiti per le sole giornate nelle quali hanno prestato la loro opera.

ART. 16 - Il presente accordo entrerà in vigore il 15 giugno 1945.-

ART. 17 - Quel locale, chiuso che durante la settimana svolgono normale attività non continuativa, al personale dipendente dovrà essere corrisposta la totale retribuzione giornaliera compresa di carovita per i giorni di effettiva attività. Per le rimanenti giornate al personale verrà corrisposto il 50% della paga e del carovita.

IL SINDACATO DELLA INDUSTRIA VARIE
(Cornia Enzo)

P.to: Cornia

L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

P.to: ING. CAUDARI RUGGERO

" " GIULIO VIGNANO

P.to Albertini U.
" Rizzoli R.
" Chiaroni T.
" Albertini L.
" Veggianni E.

1945

MINISTERO DEL LAVORO
L'UFFICIO PROF. DEL LAVORO

P.to: IL DIRETTORE

Giulio Vignano

13 - Il personale...
vi, salvo che disposizioni superiori lo vietano, però non potrà essere assunto nuovo personale femminile.

ART. 14 - Salvo casi speciali nessuno del personale può prestare la propria opera presso altra ditta od altra azienda, se risultasse che nelle ore di libertà il dipendente effettua altre attività sia per conto di terzi, dove considerarsi possibile di licenziamento.

ART. 15 - In base a disposizioni di P.S. è indispensabile che nelle aziende siano presenti due operatori. Quando gli operatori fissi sono di riposo debbono essere sostituiti dall'operatore turnista e dall'altro operatore turnista, che verranno retribuiti per la sola giornata nello quali hanno prestato la loro opera.

ART. 16 - Il presente accordo entrerà in vigore il 15 giugno 1945.

ART. 17 - Quei locali aziendali che durante la settimana svolgono normale attività non continuativa, il personale dipendente dovrà essere corrisposto la totale retribuzione giornaliera compresa di caro-vita per i giorni di effettiva attività. Per le rimanenti giornate il personale verrà corrisposto il 50% della paga e del caro-vita.

IL SEGRETARIO DELLA INDUSTRIA VARESE

(Gornia Russo)

P.to: Gornia

L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

P.to: ING. GAUDREX NUOVO

" GRUDI VINCENSO

P.to Gilbertini U.
" Rinaldi P.
" Chiaroni U.
" Gilbertini A.
" Tegoni E.



L'UFFICIO PROT. DEL LAVORO

P.to: IL DIRETTORE

Chiossi Vincenzo

1945

LOADING & UNLOADING

1894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TARIFFE STABILITE PER I LAVORATORI DI FACCHINAGGIO DI CARICO E SCARICO
DEL GRANAI DEL POPOLO IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1945 NELLA PROVINCIA DI

MODENA

- 1°) Scarico da veicolo sino ad una distanza non superiore ai 30 m. ed accatastamento fino a m. 1,80..... 1,60 = 9.18
a) per ogni 10 metri in più di lunghezza o frazione..... 2,00 =
b) da m. 1,80 a m. 3 in altezza..... 3,00 =
c) da oltre 3 metri da convenirsi.....
d) per le singole operazioni di entrata compiute presso i silos o magazzini mediante l'ausilio di impianti meccanici le tariffe relative verranno ridotte del 25%
e) per l'operazione di vuotatura dei sacchi, il compenso è di..... 0,50 ora
2°) Carico su veicolo sito ad una distanza non superiore ai 50 m. a) per ogni 10 metri in più in lunghezza o frazione..... 2,00 =
b) legatura ed insacatura senza silos (con le pale)..... 6,00 =
c) legatura ed insacatura coi silos (mezzi meccanici)..... 4,50 =
3°) La pesatura sia per l'entrata che per l'uscita è stabilita per un compenso di..... 0,50
4°) La vuotatura delle celle e la spalatura è stata stabilita con un compenso di..... 1,50
5°) Quando le operazioni vengono effettuate dai carr. ferroviari ai mezzi di trasporto e viceversa, il compenso fissato è di..... 5,00
6°) Quando il trasporto è effettuato da zero per i piani superiori, la tariffa aumenta per ogni gradino di..... 0,30
7°) Qualora vengano eseguite diverse operazioni, si dovrà tenere conto delle diverse tariffe a cui si riferiscono i lavori ed il prezzo complessivo per quintale sarà dato dalla somma di queste.
8°) Nelle tariffe esposte sono comprese le quote assicurative e gli assegni familiari che rimangono a carico completo del lavoratore.

Modena li 31/8/1945

PER LA FEDERAZIONE INDUSTRIE

firma illegg.

PER LA CAROVANA FACCHINI

F.to Parmeggiani Allerano
" Gorricelli Guido
" Zansari Primo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO PROTEZIONE DEL LAVORO

1945

ed accorciamento fino a m. 1,80..... 1,6, == 0,18

- a) per ogni 10 metri in più di lunghezza o frangione..... " 2, ==
 b) da m. 1,80 a m. 3 in altezza..... " 3, ==
 c) da oltre 3 metri da convenirsi..... "
 d) per le singole operazioni di entrata compiute presso i silos o magazzini mediante l'ausilio di impianti meccanici le tariffe relative verranno ridotte del 25%
 e) per l'operazione di vuotatura dei sacchi, il compenso è di..... " 0,50 ora

- 2°) Carico su veicolo sito ad una distanza non superiore ai 50 m.
 a) per ogni 10 metri in più in lunghezza o frangione..... " 6, ==
 b) legatura ed insaccatura senza silos (con le pale)..... " 2, ==
 c) legatura ed insaccatura coi silos (mezzi meccanici)..... " 6, ==
 " 4,50

- 3°) La pesatura sia per l'entrata che per l'uscita è stabilita per un compenso di..... " 0,50

- 4°) La vuotatura delle celle e la spalatura è stata stabilita con un compenso di..... " 1,50

- 5°) Quando le operazioni vengono effettuate dai carri ferroviari ai mezzi di trasporto e viceversa, il compenso fissato è di..... " 5,44

- 6°) Quando il trasporto è effettuato da zero per i piani superiori, la tariffa aumenta per ogni gradino di..... " 0,30

- 7°) Qualora vengano eseguite diverse operazioni, si dovrà tenere conto delle diverse tariffe a cui si riferiscono i lavori ed il prezzo complessivo per quintale sarà dato dalla somma di queste.

- 8°) Nelle tariffe esposte sono comprese le quote assicurative e gli assegni familiari che rimangono a carico completo del lavoratore.

Modena li 31/8/1945

PER LA FEDERAZIONE INDUSTRIE
 firma illegg.

PER LA CAROVANA MACCHINI

F.to Parmeggiani Allerano
 " Terricelli Guido
 " Zanasi Primo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

M O D E N A

Via Cesare Battisti N° 63 - Telefono 50-54
 F.to Chionesi

1973

PROPOSTA DI ADEGUAMENTI SALARIALI PER I LAVORATORI DEL LIBROESCLUSI I LAVORATORI ADDETTI ALLA S. MPA DEIGIORNALI.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, all'adeguamento salariale dei lavoratori di cui sopra, si propone quanto segue:

ART. 1° - CATEGORIA E MINIMI DI PAGH.

Categorie	Paga oraria	Caro vi- ta	Totale paga giorn.
-----------	-------------	----------------	-----------------------

UOMINI:Compositori a mano ed impressori:

Operai Specializzati (1° cat.)	L. 10,50	L. 92	L. 176,00
" " (2° cat.)	" 10,20	" 92	" 173,60
" " (3° cat.)	" 8,70	" 92	" 161,60

Compositori e macchine

"	12,00	92	138,00
---	-------	----	--------

Litografi:Incisori litografi

"	11,35	92	182,80
---	-------	----	--------

Trasportatori e Stampatori:

Operai specializzati:	" 10,90	" 92	" 179,20
" qualificati e tiraprove	" 10,55	" 92	" 176,40
" comuni	" 9,15	" 92	" 165,20

Legatori e librai:

Operai specializzati:	" 10,45	" 92	" 175,60
" qualificati e speditori	" 10,15	" 92	" 173,20
" comuni	" 8,55	" 92	" 161,40
Rigatori e lineatori	" 10,45	" 92	" 175,60

DONNE:Nettistaglio e puntatrici su macchine da stampa in genere superiore ai 19 anni.

idem dai 16 ai 19 anni	" 5,70	" 68	" 114,60
idem dai 17 ai 18 anni	" 4,50	" 44	" 80,00
idem apprendiste dai 15 ai 17 anni	" 4,50	" 30	" 66,00
	" 3,50	" 17	" 45,00

Levatrici e librai:

Operai specializzate (1° cat.)	" 5,90	" 68	" 115,80
" qualificate (2° cat.)	" 5,55	" 68	" 111,80
" comuni (3° cat.)	" 5,30	" 68	" 110,40

Apprendiste (vedi apprendis. metti-foglio.)

FOTOGRAFI:Fotografi specializzati (add. tipo-ora

"	10,50	" 92	" 176,00
---	-------	------	----------

Categorie Paga oraria Paga vi- Totale
ta paga giorn.

UOMINI:

Compositori a mano ed impressori:

Operai Specializzati { 1. cat. }
" " { 2. " }
" " { 3. " }

1. 19,50 L. 176,==
" 10,20 " 173,60
" 8,70 " 161,60

Compositori a macchina

" 12,== " 183,==

Litografi:

Incisori litografi

" 11,35 " 162,80

Trasportatori e Stampatori:

Operai specializzati;
" qualificati e tiraprove
" comuni

" 10,90 " 179,20
" 10,55 " 176,40
" 9,15 " 165,20

Legatori e librai:

Operai specializzati:

" qualificati e speditori
" comuni

" 10,45 " 175,60
" 10,15 " 173,20
" 8,55 " 161,40
" 10,45 " 175,60

Rigatori e lineatori

DONNE:

Nettificio e puntatrici su macchine
da stampa in genere superiore ai 19 an-
ni.

idem dai 18 ai 19 anni

idem dai 17 ai 18 anni

idem apprendiste dai 15 ai 17 anni

" 5,70 " 114,60
" 4,50 " 60,==
" 4,50 " 66,==
" 3,50 " 45,==

Lettrici e libraie:

Operai specializzate { 1. cat. }

" qualificate { 2. " }

" comuni { 3. " }

" 5,90 " 115,90
" 5,55 " 111,40
" 5,30 " 110,40

Apprendiste (vedi apprendis. netti-
foglio.)FOTOGRAFI:Fotografi specializzati (add. tipogra-
fie)

Auxiliari (uomini di fatica e addet-
ti alle pulizie ecc.)

" 10,50 " 176,==
" 7,== " 148,==

/.

APPENDICI UOMINI:

Compositori, Impressori e librai:

dai 15 ai 17 anni	L. 3,60	L. 17,==	L. 45,80
dai 17 ai 18 anni	" 5,==	" 30,==	" 70,==
dai 18 ai 19 anni	" 5,==	" 44,==	" 84,==

Articolo 2°. Resto inteso fra le parti che per i comuni della provincia escluso quello di Modena, il caro-vita subirà una riduzione del 10%.

Articolo 3°. Il caro vita verrà garantito per intero, quando il lavoro effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative.

Articolo 4°. Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposto al dipendente 1/8 di caro-vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.

Articolo 5°. Se eventualmente si verificheranno delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative, da parte del datore di lavoro ne sarà edotta la Commissione Interna dell'Azienda, la quale, dopo aver appurato le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.

Articolo 6°. Le giornate riconosciute festive dallo Stato, le 4 festività a carattere Nazionale, la festa del Patrono e le ferie verranno retribuite maggiorate del caro-vita.

Articolo 7°. La gratifica natalizia, verrà corrisposta al dipendente, unitamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro.

Articolo 8°. Il caro-vita si intende fissato per otto ore giornaliere, pari a 46 settimanali. Nell'eventualità che qualche ditta effettuasse giornalmente 8 ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mensa festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale maggiorazione giornaliera di caro-vita, però è inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro-vita per la giornata di sabato.

Articolo 9°. Nel caro-vita si intendono conglobate tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensa, ex allarme, emergenza, ecc.) Se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera allora al caro-vita verrebbero detratte le spese di mensa di comune accordo fra i datori di lavoro e la Commissione di Fabbrica.

Articolo 10°. Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 25 giugno 1945 - millenovecentoquarantacinque.

Articolo 11°. Restano in vigore tutte le modalità e quant'altro enunciate a beneficio del lavoratore per ciò che si riferisce alla paga prevista dal contratto collettivo di lavoro.

Articolo 3°.- Il caro vita verrà garantito per intero, quando il lavoro effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative.

Articolo 4°.- Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposto al dipendente 1/8 di caro-vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.

Articolo 5°.- Se eventualmente si verificassero delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative, da parte del datore di lavoro ne sarà edotta la Commissione interna dell'azienda, la quale, dopo aver appurato le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.

Articolo 6°.- Le giornate riconosciute festive dallo Stato, le festività a carattere Nazionale, la festa del Patrono e le ferie verranno retribuite maggiorate del caro-vita.

Articolo 7°.- La gratifica natalizia, verrà corrisposta ai dipendenti, unicamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro.

Articolo 8°.- Il caro-vita si intende fissato per otto ore giornaliere, pari a 48 settimanali. Nell'eventualità che qualche ditta effettuasse giornalmente 8 ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mensa festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale maggiorazione giornaliera di caro-vita, però è inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità interna di caro-vita per la giornata di sabato.

Articolo 9°.- Nel caro-vita si intendono comprese tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensa, ex allarme emergenza, ecc.) Se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera allora al caro-vita verranno detratte le spese di mensa di comune accordo fra i datori di lavoro e la Commissione di fabbrica.

Articolo 10°.- Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 25 giugno 1945 - millenovecentoquarantacinque.

Articolo 11°.- Restano in vigore tutte le modalità e quant'altro andasse a beneficio del lavoratore per ciò che si riferisce alla paga prevista dal contratto collettivo di lavoro e tutte le maggiorazioni e premi attualmente beneficiati nella paga stessa già stabiliti dal datore di lavoro.

Letto e confermato viene sottoposto

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO, GLI INDUSTRIALI DEL LINO

F.to: Il segretario del sott. F.to: Mucchi C.

P. LA FEDERAZIONE BRANCHI VARESE, P. L'UNIONE PROV. DEL LAVORO
F.to: Enzo Cornia F.to: V. Chiossi

ARTISAN WOOD

ACCORDIO PROVINCIALE PROVVISORIO DI LAVORO PER LE AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE E PER LE IMPRESE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA' INDUSTRIE DEL LEGNO ED IMBALLAGGI NELLA PROVINCIA DI MODENA

Ritenuta la necessita e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, all'adeguamento salariale dei lavoratori addetti alla lavorazione del legno e degli imballaggi, si propone quanto segue:

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

TABELLA 1

	paga oraria	caro-vita	Totale giornaliero
--	----------------	-----------	-----------------------

UOMINI:

Operai specializzati.....	L. 10,==	L. 92,==	L. 172,==
" qualificati.....	" 9,==	" 92,==	" 164,==
Apprendisti di I'assunzione fra i 16 e i 18 anni.....	" 5,==	" 46,==	" 86,==
Apprendisti di I'assunzione fra i 14 e i 16 anni.....	" 3,50	" 28,==	" 56,==
Manovali specializzato sopra i 18 anni.....	" 8,==	" 92,==	" 156,==
" " dal 16 al 18 anni.....	" 5,20	" 46,==	" 87,80
Manovali comuni dai 16 al 18 anni.....	" 5,05	" 46,==	" 86,40
" " sopra i 16 anni.....	" 7,==	" 92,==	" 148,==

DONNE:

1^ categoria.....	" 6,==	" 68,==	" 126,==
" " ".....	" 5,==	" 68,==	" 108,==
" " non inferiori ai 18 anni.....	" 4,30	" 68,==	" 104,==
" " dai 16 ai 18 anni.....	" 4,10	" 44,==	" 76,80
" " inferiori ai 16 anni.....	" 3,50	" 17,==	" 53,==

TABELLA 2

Tabella delle paghe giornaliero per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attivita soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

CATEGORIE

UOMINI:
Raggruppamento A.

orario giorn.
normale di serv.
per 10 per 9 per 8
ore ore ore

Autisti per servizi fuori stabilimento, infermieri patentati.

3.90,== L. 82,== L. 72,== L. 92,==

CATEGORIE E MINIMI DI PAGHE

	paghe oraria	caro-vita	totale giornaliero
--	-----------------	-----------	-----------------------

UOMINI:

Operai specializzati.....	L. 10,==	L. 92,==	L. 172,==
" qualificati.....	" 9,==	" 92,==	" 164,==
Apprendisti di l'assunzione fra i 16 e i 18 anni.....	" 5,==	" 46,==	" 86,==
Apprendisti di l'assunzione fra i 14 e i 16 anni.....	" 3,50	" 28,==	" 36,==
Manovali specializzato sopra i 18 anni " del 16 ai 16	" 8,==	" 92,==	" 156,==
anni ".....	" 5,20	" 46,==	" 87,60
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 5,05	" 46,==	" 86,40
" sopra i 18 anni	" 7,==	" 92,==	" 148,==

DONNE:

1 ^a categoria.....	" 6,==	" 68,==	" 116,==
2 ^a ".....	" 5,==	" 68,==	" 108,==
3 ^a " non inferiori ai 18 anni.....	" 4,30	" 68,==	" 104,==
3 ^a " dal 16 ai 18 anni.....	" 4,10	" 44,==	" 75,80
3 ^a " inferiori ai 16 anni	" 3,50	" 17,==	" 53,==

- TABELLA 2 -

Tabella delle paghe giornaliero per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

CATEGORIE

	orario giorn. normale di serv. per 10 ore per 9 ore per 8 ore	caro-vita
UOMINI:		
Paesamento A.	L. 90,== L. 82,== L. 72,==	L. 92,==
Autisti per servizi fuori stabili- mento, infermieri patentati.		
Paesamento B.		
Uomini aventi altre mansioni: di età superiore ai 18 anni.....	" 79,== " 72,== " 65,==	" 92,==
dai 16 ai 18 anni.....	" 58,== " 52,== " 46,==	" 46,==
sotto i 16 anni.....	" 44,== " 39,== " 34,==	" 28,==
DONNE:		
Paesamento C.	" 60,== " 54,== " 48,==	" 68,==
Infermieri patentate.....		

orario giornaliero
normale di se. iz.
per 10 per 9 per 8

- 2 -

Caro-vita

Raggruppamento D.

Donne aventi altre mansioni L. 56,== L.50,==L.40,== L.38,==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalle tabelle i-quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.

I)- Resta inteso fra le parti che per i comuni della Provincia, escluso quello di Modena, il carovita subirà una diminuzione del 10%.

II)- Il carovita verrà garantito per intero, quando il lavoro effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere.

III)- Per la prestazione di lavoro giornaliera inferiore alle 6 ore, verrà corrisposto al dipendente 1/8 di caro-vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.

IV)- Se eventualmente si verificassero delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative, da parte del datore di lavoro ne sarà edotta la Commissione di fabbrica, la quale, dopo aver appurato le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.

V)- Le festività nazionali in numero di quattro e le ferie verranno corrisposte comprensive del caro-vita.

VI)- La gratifica natalizia, verrà corrisposta, ai dipendenti, unitamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro.

VII)- Il caro vita si intende fissato per otto ore giornaliere pari a 48 settimanali. Nelle eventualità che qualche Ditta effettuasse giornalmente otto ore e mezzo di lavoro per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mezza festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto ai dipendenti quale maggiorazione giornaliera di carovita, però inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro-vita per la giornata del sabato.

VIII)- Nel caro vita si intendono comprese tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensse, ex allarme, emergenza, ecc.). Se eventualmente la Ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera, allora al carovita verranno detratte la spesa di mensa di comune accordo fra il datore di lavoro e la Commissione di fabbrica.

IX)- Restano in vigore tutte le modalità e quant'altro andasse a beneficio del lavoratore per ciò che si riferisce alla paga prevista dal contratto collettivo di lavoro e tutte le maggiorazioni e premi attualmente beneficiati nella paga stessa già

- I) - Resta inteso fra le parti che per i comuni della Provincia, escluso quello di Modena, il carovita subirà una diminuzione del 10%.
- II) - Il carovita verrà garantito per intero, quando il lavoro effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere.
- III) - Per la prestazione di lavoro giornaliera inferiore alle 6 ore, verrà corrisposto al dipendente $1/8$ di caro-vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.
- IV) - Se eventualmente si verificassero delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative, da parte del datore di lavoro ne sarà adotta la Commissione di fabbrica, la quale, dopo aver appurato le cause che inducano alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.
- V) - Le festività nazionali in numero di quattro e le ferie verranno corrisposte comprensive del caro-vita.
- VI) - La gratifica natalizia, verrà corrisposta, ai dipendenti, unicamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro.
- VII) - Il caro vita si intende fissato per otto ore giornaliere pari a 48 settimanali. Nelle eventualità che qualche Ditta effettasse giornalmente otto ore e mezzo di lavoro per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mezza festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto ai dipendenti quale maggiorazione giornaliera di carovita, però inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro-vita per la giornata del sabato.
- VIII) - Nel caro vita si intendono comprese tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mense, ex allarme, emergenza, ecc.). Se eventualmente la Ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera, allora al caro-vita verranno detratte la spesa di mensa di comune accordo fra il datore di lavoro e la Commissione di fabbrica.
- IX) - Restano in vigore tutte le modalità e quant'altro andasse a beneficio del lavoratore per ciò che si riferisce alla paga prevista dal contratto collettivo di lavoro e tutte le maggiorazioni e premi attualmente beneficiati nella paga stessa già stabiliti dal datore di lavoro.
- X) - Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 25 giugno 1945.
- XI) - Per gli operai considerati addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, il trattamento salariale previsto per le ore 8 giornaliere, viene portato sino a 10 ore giornaliere, non superiori a 60 settimanali, e ciò senza maggiorazione.

zione.-

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO D. GLI INDUSTRIALI DELLE
IL SEGRETARIO
P. t. t. Arturo Galavotti)

P. t. t. Ghisolfi Alessandro
" Dr. Maggi
" Severi Carlo.

P. LA FEDERAZIONE BRANCHE VARIE P. L'UFFICIO PROVINCIALE
P. t. t. Enrico Cornia DEL LAVORO
P. t. t. Chionesi Vincenzo



1961

MECHANICAL MOD

LA RIFORMA DEI METALLURGICI.

Paga base mensa TOTALI
oraria caro-vita

L. 10 L. 92 L. 172

" 9 " 92 " 164

" 8 " 92 " 156

" 7 " 92 " 148

" 6 " 82 " 130

" 5 " 46 " 86

" 3,50 " 28 " 56

DOMINE

" 6 " 68 " 116

" 5 " 58 " 98

" 4 " 44 " 76

" 3,50 " 17 " 45

Apprendiste

Per tutti i comuni eccetto quello di Modena il caro-vita è ridotto del 10%.- Le tariffe di cui sopra andranno in vigore dal 18.6.44.

L'INCARICATO PER L'UNIONE INDUSTRIALI METALLURGICI

P.to Cremonesi

L'INCARICATO DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

P.to: ZOBBI DINO

L'INCARICATO DALLA FEDERAZ. L'INCARICATO DELL'UFF. DEL

METALLURGICI P.to: Chiocci

LAVORO P.to: Chiocci

Operai Qualificati

Manovali specializzati

Manovali comuni

Ragazzi dai 18 ai 19 anni

Ragazzi dai 16 ai 18 anni

Apprendisti fino ai 16 anni

DO N N E :

Donne specializzate

Donne qualificate

Donne fra i 16 e i 18 anni

Apprendiste

per tutti i Comuni eccetto quello di Modena il cui tariffa
è ridotto del 10%.- Le tariffe di cui sopra andranno in vigore dal
18.6.44.-

L'INGAGGIAMENTO PER L'UNIONE
INDUSTRIALI METALLURGICI

F.to Cremonini

L'INGAGGIAMENTO DELLA PRODUZIONE.

METALLURGICI
F.to: G. Collini

L'INGAGGIAMENTO DELLA CANTIERE
CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to: ZOBBI DINO

L'INGAGGIAMENTO DELL'UFF. DEL

LAVORO

F.to: Ghisotti



PASTA - MAKING & RICE

ACCORDO PROVINCIALE PROVVISORIO DI LAVORO PER LE AZIENDE MANIFATTURIERE, INDUSTRIE ED ARTIGIANE E PER LE IMPRESE COOPERATIVE ESERCITANTI LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E AGRICOLE CHE LAVORANO RISONNE IN TENUTA A SCOPO DI COMMERCIO.

CATEGORIE - TABELLA 1°

UOMINI:

Paga oraria
caro-vita
Totale paga
per giorno.

Operai specializzati
" qualificati
Manovali superiori al 18 anni

L. 10,50
" 9,50
" 8,50
L. 92,==
" 92,==
" 92,==

L. 176,==
" 166,==
" 156,==

DONNE:

Operai specializzati
" qualificati
Manovali sotto ai 16 anni
Apprendisti di 1° assunzione (per
i soli pastifici) tra i 16 e i 18 anni

" 6,50
" 6,==
" 4,==
" 60,==
" 60,==
" 17,==
" 44,==

" 112,==
" 108,==
" 49,==
" 80,==

APPRENDISTI UOMINI PER TUTTE LE
LAVORAZIONI: dai 16 ai 18 anni
sotto i 16 anni

" 5,==
" 4,==
" 46,==
" 28,==

" 36,==
" 60,==

- TABELLA 2° -

Tabella delle paghe operative per gli operai addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

CATEGORIE:

orario giornaliero
per 20 ore
caro-vita Totale
per 20 ore

UOMINI:

Raggruppamento A.

Autisti per servizio fuori
stabilimento, infermieri
patentati

L. 90 L. 81 L. 72 L. 92,33

Raggruppamento B.

Uomini aventi altre mansioni:
di età sup. ai 18 anni
dal 16 ai 18 anni
sotto i 16 anni

" 79 " 72 " 55 " 92
" 53 " 52 " 46 " 46
" 44 " 39 " 34 " 28

DONNE:

<u>UOMINI:</u>		Paga orariaCaro-vita	Totale Pa- ga Giorn.
Operai specializzati " qualificati Manovali superiori ai 16 anni	L. 10,50	L. 92,==	L. 176,==
	" 9,50	" 92,==	" 168,==
	" 8,==	" 92,==	" 156,==
<u>DONNE:</u>			
Operai specializzate " qualificate Manovali sotto ai 16 anni Apprendisti di 1 ^a assunzione (per i soli pastifici) tra i 16 e i 16 an.	" 6,50	" 60,==	" 112,==
	" 6,==	" 60,==	" 108,==
	" 4,==	" 17,==	" 49,==
	4,50	" 44,==	" 80,==
APPRENDISTI UOMINI PER TUTTE LE LAVORAZIONI: dai 16 ai 18 anni sotto i 16 anni		" 5,== " 4,==	" 46,== " 28,==
			" 86,== " 60,==

- TABELLA 2 -

Tabella delle paghe operate per gli operai addetti ai lavori discontingenti e di semplice attesa e custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

CATEGORIE:

orario giornaliero caro-vita Totale
per 10 ore per 8 ore

UOMINI:

Raggruppamento A.

Artisti per servizi fuori
stabilimento, infermieri
patentati

L. 90 L. 81 L. 72 L. 24,930

Raggruppamento B.

Uomini aventi altre man-
dazioni:

di età sup. ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
sotto i 16 anni

" 79 " 72 " 65 " 92
" 58 " 52 " 46 " 46
" 44 " 39 " 34 " 28

DONNE:

Raggruppamento C.

Infermieri patentate

" 60 " 54 " 48 ? " 68

Raggruppamento D.

Donne aventi altre mansioni" 56 " 50 " 44 " 58 }

./.

- 2 -

per gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella I^a quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.

=====

- 1°)- Resta inteso fra le parti che per i comuni della provincia, escluso quello di Modena, il caro-vita subirà una riduzione del 10%.
- 2°)- Il caro-vita verrà garantito per intero, quando il lavoro effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative.
- 3°)- Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposta al dipendente $1/8$ di caro vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.
- 4°)- Se eventualmente si verificeranno delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative, da parte del datore di lavoro se sarà adottata la Commissione Interna dell'azienda, la quale, dopo avere esaurito le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.
- 5°)- Le festività nazionali numero di 4 e le ferie verranno corrisposte comprensive del caro vita.
- 6°)- La gratifica natalizia, verrà corrisposta ai dipendenti, unicamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro.
- 7°)- Il caro-vita si intende fissato per otto ore giornaliere, pari a 48 settimanali. Nella eventualità che qualche ditta effettuisse giornalmente 9 ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mensa festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale maggiorazione giornaliera del caro-vita, però l'intero che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro-vita per la giornata del sabato.
- 8°)- Nel caro-vita si intendono comprendere tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensa ex allarme, emergenza ecc.) se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera, allora al caro-vita verranno detratti le spese di mensa di comune accordo tra i datori di lavoro e la Commissione di Fabbrice.
- 9°)- Restano in vigore tutte le modalità e quant'altro andasse a beneficio del lavoratore perciò che si riferisce alla paga prevista dal contratto collettivo di lavoro e tutte le maggiorazioni e premi attualmente beneficiati nella paga stessa già stabilita dal datore al lavoro.
- 10°)- Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 15 giugno

1961

- 2°)- Il caro-vita verrà garantito per intero, quando il lavoro sarà effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative.
- 3°)- Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposta al dipendente $1/8$ di caro vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.
- 4°)- Se eventualmente si verificeranno delle riduzioni settimanali nelle ore lavorative, da parte del datore di lavoro ne sarà adotta la Commissione interna dell'azienda, la quale, dopo avere appurate le cause che inducono alla riduzione dell'orario lavorativo, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.
- 5°)- La festività natalizia, numero di 4 e le ferie verranno corrisposte comprensive del caro vita.
- 6°)- La gratifica natalizia, verrà corrisposta ai dipendenti, unicamente con la paga base, fermata della tariffa prevista dal contratto collettivo di lavoro.
- 7°)- Il caro-vita si intende fissato per otto ore giornaliere, pari a 48 settimanali. Nella eventualità che qualche ditta effettuisse giornalmente 8 ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mezza festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale mezza giornata giornaliera del caro-vita, però l'intero che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro-vita per la giornata del sabato.
- 8°)- Nel caro-vita si intendono conglobate tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (messa ex allarme, emergenza ecc.) se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la messa giornaliera, allora al caro-vita verranno detratte le spese di messa di comune accordo tra i datori di lavoro e la Commissione di Fabbrica.
- 9°)- Restano in vigore tutte le modalità e quant'altro andasse a beneficio del lavoratore perciò che si riferisce alle paga previste dal contratto collettivo di lavoro e tutte le maggiorazioni e premi attualmente beneficianti nella paga stessa già stabilita dal datore di lavoro.
- 10°)- Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 25 giugno 1945.
- 11°)- Per gli operai considerati addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, il trattamento salariale previsto per le 8 ore giornaliere, viene soprattutto sino a 10 giorni -

/.

libere, non superiori a 60 settimanali e cioè senza massimizzazione.

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO P.GLI INDUSTRIALI DELLE INDUSTRIE
MOLITORIE, PASTAIE E RISINUMI

F.to: Palubinski Alfredo
" Lelli Raffaele
" Della Casa Luigi
" Maria Della Casa

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

P. LA FEDERAZIONE BRANCHE VARIE
IL SEGRETARIO

F.to: Chiocci

F.to Enzo Cernia



CHEMICAL
PROPOSTA DI ADEGUAMENTI SALARIALI PER GLI OPERAI
DELLA INDUSTRIA CHIMICA
Milano

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, di provvedere all'adeguamento salariale dei lavoratori addetti alle industrie chimiche, si propone quanto segue:

CATEGORIA (tabella 1)

Paga Oraria	Caro Vita	Totale paga giornaliera
-------------	-----------	-------------------------

UOMINI:

Operai specializzati.....	L. 9,50	L. 92,==	L. 152,==
" qualificati.....	" 8,50	" 92,==	" 150,==
" comuni sopra i 18 anni.....	" 8,==	" 92,==	" 156,==
" comuni dai 16 ai 18 anni.....	" 6,==	" 46,==	" 94,==
" comuni sotto i 16 anni.....	" 4,==	" 28,==	" 60,==
Manovali comuni sopra i 18 anni.....	" 7,50	" 92,==	" 152,==
" " dal 16 ai 18 anni.....	" 5,50	" 46,==	" 90,==
" " sotto i 16 anni.....	" 4,==	" 28,==	" 60,==

DOVRE:

Operai di 1ª categoria.....	" 6,==	" 68,==	" 116,==
" " 2ª cat. sopra i 18 anni.....	" 5,50	" 68,==	" 112,==
" " " dal 16 ai 18 anni.....	" 5,==	" 44,==	" 84,==
" " " sotto i 16 anni.....	" 4,==	" 17,==	" 49,==
Manovali comuni sopra i 18 anni.....	" 5,==	" 68,==	" 108,==
" " dal 16 ai 18 anni.....	" 4,==	" 44,==	" 76,==
" " sotto i 16 anni.....	" 3,50	" 17,==	" 45,20

APPRENDISTI (uomini)

di 1ª assunzione fra i 16 e i 18 anni.....	" 5,50	" 44,==	" 68,==
di 1ª assunzione sotto i 16 anni.....	" 4,==	" 28,==	" 50,==

- TABELLA 2 -

Tabelle delle paghe giornaliere per gli operai addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli operai di lavoro.

CATEGORIE:-

Uomini
 Raggruppamento A.-

Orario giornaliero
 normale di servizio
 per 10 ore per 9 ore
 ore

Caro-vita 1980
 Totale

Artisti per servizi fug.
 ri stabilimento, infer
 L. 90,= L. 91,= L. 72,= L. 92,=

CATEGORIA (tabella 1)		Giornaliero		Giornaliero	
Uomini:					
Operai specializzati.....	L. 9,50	L. 92,==	L. 168,==		
" qualificati	" 8,50	" 92,==	" 160,==		
" comuni sopra i 18 anni	" 9,==	" 92,==	" 156,==		
" comuni dai 16 ai 18 anni	" 8,==	" 46,==	" 94,==		
" comuni sotto i 16 anni	" 4,==	" 28,==	" 60,==		
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,50	" 92,==	" 152,==		
" dai 16 ai 18 anni	" 5,50	" 46,==	" 90,==		
" sotto i 16 anni	" 4,==	" 28,==	" 60,==		
DONNE:					
Operai di 1ª categoria	" 6,==	" 68,==	" 116,==		
" 2ª cat. sopra i 18 anni	" 5,50	" 68,==	" 112,==		
" 2ª " dai 16 ai 18 anni	" 5,==	" 44,==	" 84,==		
" 2ª " sotto i 16 anni	" 4,==	" 17,==	" 49,==		
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 5,==	" 68,==	" 108,==		
" dai 16 ai 18 anni	" 4,==	" 44,==	" 76,==		
" sotto i 16 anni	" 3,50	" 17,==	" 45,80		
APPRENDISTI (uomini)					
di 1ª assunzione fra i 16 e i 18 anni "	5,50	" 44,==	" 82,==		
di 1ª assunzione sotto i 16 anni	4,==	" 28,==	" 60,==		

- TABELLA 2 -

Tabelle delle paghe giornaliero per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli operai di lavoro..

CATEGORIE		Caro-vita 1986	
Uomini		Orario giornaliero normale di servizio	
Raggruppamento A.-		per 10 ore	per 8 ore
Artisti per servizi fuori stabilimento, infermieri patentati.....		L. 90,=	L. 81,=
Raggruppamento B.-		L. 72,=	L. 72,=
Uomini aventi altre mansioni:		" 79,=	" 65,=
di età sup. ai 18 anni		" 58,=	" 46,=
dai 16 ai 18 anni.....		" 44,=	" 39,=
sotto ai 16 anni		" 32,=	" 28,=

./.

- 2 -

Caro-vita Totale

orario giornaliero
normale di servizioper 10 ore per 9 ore
ore ore

L. 50, = L. 54, = L. 48, = L. 58, =

Raggruppamento C.-

Infermiere patentate

Raggruppamento D.-

Donne aventi altre

mansioni.....

" 56, = " 50, = " 44, = " 68, =

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto a tutti gli effetti al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1° quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.-

1°)- Resta inteso tra le parti che per i Comuni della Provincia, escluso quello di Modena, il caro-vita subirà una riduzione del 10%.-

2°)- Il caro-vita verrà garantito per intero, quando il lavoro effettivamente prestato del dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative.-

3°)- Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposta al dipendente 1/8 di caro-vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.-

4°)- Se eventualmente si verificassero delle riduzioni settimanali delle ore lavorative, da parte del datore di lavoro ne sarà adotta la Commissione Interna dell'Azienda, la quale, dopo avere esaminato le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.

5°)- Le festività nazionali in numero di 4 e le ferie verranno corrisposte comprensive del caro-vita.-

6°)- Le gratifiche natalizie, verrà corrisposta a dipendente, unitamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista del contratto collettivo di lavoro.-

7°)- Il caro-vita si intende fissato per ore otto giornaliere, pari a 48 settimanali. Nella eventualità che qualche ditta effettuasse giornalmente 8 ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mezza festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale maggiorazione giornaliera di caro-vita però è inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro-vita per la giornata di sabato.-

8°)- Nel caro-vita si intendono comprese tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensa, ex allarme, emergenza, ecc.). Se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera, allora il caro vita verranno detratte le spese di mensa giornaliere, allora il caro vita verranno a la Commissione di Tab.

Per le eventuali altre

modificazioni.....

" 56, = " 50, = " 44, = " 68, =

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto a tutti gli effetti al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella l'quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.-

1°)- Resta inteso tra le parti che per i Comuni della Provincia, escluso quello di Modena, il caro-vita subirà una riduzione del 10%.-

2°)- Il caro-vita verrà garantito per intero, quando il lavoro effettivamente prestato dal dipendente non sarà inferiore a 6 ore giornaliere lavorative.-

3°)- Per una prestazione giornaliera di lavoro inferiore alle ore 6, verrà corrisposta al dipendente l'8 di caro-vita per ogni ora lavorativa effettivamente prestata.-

4°)- Se eventualmente si verificassero delle riduzioni settimanali dello ore lavorative, da parte del datore di lavoro ne sarà adotta la Commissione Interna dell'azienda, la quale, dopo avere appurato le cause che inducono alla riduzione dell'orario normale, si converrà fra le parti l'orario settimanale da stipulare.

5°)- Le festività nazionali in numero di 4 e le ferie verranno corrisposte complessive del caro-vita.-

6°)- La gratifica natalizia, verrà corrisposta a dipendente, unitamente con la paga base, formata dalla tariffa prevista del contratto collettivo di lavoro.-

7°)- Il caro-vita si intende fissato per ore otto giornaliere, pari a 48 settimanale. Nella eventualità che qualche ditta-effettuasse giornalmente 8 ore e mezzo di lavoro, per dar modo ai dipendenti di beneficiare la mezza festività del sabato pomeriggio, nulla dovrà essere corrisposto al dipendente quale migliorazione giornaliera di caro-vita però è inteso che il dipendente stesso, dovrà godere dell'indennità intera di caro-vita per la giornata di sabato.-

8°)- Nel caro-vita si intendono comprese tutte le indennità attualmente previste per i lavoratori (mensa, ex allarme, emergenza, ecc.). Se eventualmente la ditta corrispondesse al personale dipendente la mensa giornaliera, allora il caro vita verranno detratte le spese di mensa di comuni accordo fra il datore di lavoro e la Commissione di fabbrica.-

9°)- Restano in vigore tutte le modalità e quant'altro andasse a beneficio del lavoratore perciò che si riferisce alla paga prevista del contratto collettivo di lavoro e tutte le maggiorazioni e premi attualmente beneficiati nella paga stessa già stabiliti dal datore di lavoro.-

10°)- Il nuovo trattamento salariale entrerà in vigore il 25 giugno 1945.

11°)- per gli operai considerati addetti ai lavori discontinui di som-
plice attesa e custodia, il trattamento salariale previsto per
1/8 ore 8 giornaliere, viene portato sino a 10 ore giornaliere,
non superiori a 60 settimanali, e cioè senza maggiorazione.

Letto e confermato, viene sottoscritto.-

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL P. GLI INDUSTRIALI DELLE INDUSTRIE
LAVORO CHIMICHE

P.to: Arturo Galavotti P.to: Nenni Ing. Francesco
P.to: Bailerini Giovanni

P. LA FEDERAZIONE BRANCHE VARIE P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
P.to: Enzo Cornia P.to: V. Chiossi



1964

COMMERCE PROPOSTA DI ADEGUAMENTO SALARIALI PER IL SETTORE COMMERCIO

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, all'adeguamento dei lavoratori addetti al commercio, si propone quanto segue:

CATEGORIA	paga oraria	caro vita	totale giornaliero
UOMINI:			
Specializzati	L. 9,==	L. 90,==	L. 162,==
Qualificati	" 8,==	" 90,==	" 154,==
Comuni	" 6,50	" 90,==	" 148,==
Dai 18 ai 19 anni	" 4,75	" 82,==	" 130,==
Dai 16 ai 18 anni	" 3,50	" 42,==	" 70,==
Apprendisti fino ai 16 anni	" 2,50	" 20,==	" 40,==
DONNE:			
Specializzate	L. 5,50	L. 62,==	L. 106,==
Qualificate	" 5,==	" 50,==	" 90,==
Comune super. ai 19 anni	" 4,==	" 48,==	" 80,==
Comune dai 18 ai 19 anni	" 3,50	" 42,==	" 70,==
Dai 16 ai 18 anni	" 3,==	" 32,==	" 56,==
Dai 14 ai 16 anni	" 2,==	" 19,==	" 35,==

Per i comuni della provincia, escluso il capoluogo, la retribuzione globale verranno ridotte del 10%.

Il caro vita viene compreso per intero quando il lavoratore effettua un minimo di 6 ore lavorative giornaliere. Per una prestazione giornaliera inferiore alle 6 ore il caro vita sarà corrisposto in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.

Per quanto riguarda la ratifica natalizia verrà corrisposto al lavoratore il salario soltanto formato dalla paga base.

Le ferie e le festività nazionali verranno corrisposte comprensive del caro vita.

I salari e le indennità di cui sopra si intendono riferite ad 8 ore, giornaliero, pari a 48 ore settimanali. Per coloro che sono addetti al lavoro discontinuo (fattorini, autisti e tutte le altre mansioni contemplate dalla legge) il lavoro normale si intende fissato in 10 ore giornaliero, intendendosi che 10 ore di lavoro discontinuo equivalgono ad 8 ore di lavoro continuo.

Per le ore straordinarie:

Straordinario feriale	25%
" festivo	50%
" notturno	25%
" compreso in turni avviati	5%

1963

CATEGORIA

paga oraria

caro vita

totale giornaliero

UOMINI:

Specializzati	L.	9,==	L.	90,==	L.	152,==
Qualificati	"	8,==	"	90,==	"	154,==
Comuni	"	6,50	"	90,==	"	142,==
Dai 18 ai 19 anni	"	4,75	"	82,==	"	120,==
Dai 16 ai 18 anni	"	3,50	"	42,==	"	70,==
Apprendisti fino ai 16 anni	"	2,50	"	20,==	"	40,==

LIGNEE:

Specializzate	L.	5,50	L.	62,==	"	106,==
Qualificate	"	5,==	"	50,==	"	90,==
Comune super. ai 19 anni	"	4,==	"	48,==	"	80,==
Comune dai 18 ai 19 anni	"	3,50	"	42,==	"	70,==
Dai 16 ai 18 anni	"	3,==	"	32,==	"	56,==
Dai 14 ai 16 anni	"	2,==	"	19,==	"	35,==

Per i comuni della Provincia, escluso il Capoluogo, le retribuzioni globali verranno ridotte del 10%.

Il caro vita viene compreso per intero quando il lavoratore effettua un minimo di 6 ore lavorative giornaliere. Per una prestazione giornaliera inferiore alle 6 ore il caro vita sarà corrisposto in ragione di 1/6 per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.

Per quanto riguarda la ratifica natalizia verrà corrisposto al lavoratore il salario soltanto formato dalla paga base.

Le ferie e le festività nazionali verranno corrisposte comprensive del caro vita.

I salari e le indennità di cui sopra si intendono riferite ad 8 ore, giornaliero, pari a 48 ore settimanali. Per coloro che sono addetti al lavoro discontinuo (fattorini, autisti e tutte le altre mansioni contemplate dalla legge) il lavoro normale si intende fissato in 10 ore giornaliero, intendendosi che 10 ore di lavoro discontinuo equivalgono ad 8 ore di lavoro continuo.

Per le ore straordinarie:

Straordinario feriale	25%
" festivo	50%
" notturno	25%
compreso in turni avvi-	
ceati	5%

Le maggiorazioni suddette saranno calcolate sulle ore paga base.

Le trattenute a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non è compreso nel presente accordo, valgono le disposizioni contrattuali e di legge vigenti.

1963

Il presente accordo non è valido per i dipendenti degli esercizi pubblici e degli alberghi e per le aziende di panificazione per i quali si provvederà con successivo accordo.

Le retribuzioni di cui sopra si intendono comprensive di ogni e qualsiasi corresponsione spettante ai lavoratori sopraelencati ed esclusione degli assegni familiari che vengono pagati a parte.

Bologna, 19/6/1945.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE
COMMERCianti
(Domenico Montorsi)
P.to Montorsi

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(V. Chioesi)
P.to Chioesi



IL RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA
CONFEDERALE DEL LAVORO
(A. Galavotti)
P.to Galavotti

FEDERAZIONE PROV. RAGIONE VARIE
(Cornia)
P.to Cornia

messaggio

MESSAGGIO ERS-GUARD

STIPENDI E SALARI PER GLI IMPIEGATI E COMMESSI DELLE AZIENDE COMMERCIALI, MONACHE DEI SUBALTERNI (USCIERI - CUSTODI - TORINI).

Da valere per i dipendenti di tutte le Aziende Commerciali ad esclusione di quelle di panetteria, pasticceria, alberghi, pubblici esercizi, trattorie e ristoranti per i quali si provvederà a parte.

	<u>Salario</u>		<u>caro-vita</u>	<u>totale</u>
Capo servizio o reparto (U. o D.)	L. 4300	L.	2300	L. 6600
Capo Ufficio	U. " 3400	"	2300	" 5700
Capo "	D. " 3200	"	1500	" 4700
Impiegato di concetto	U. " 2700	"	2300	" 5000
Impiegato di "	D. " 2500	"	1500	" 4000
Impiegato d'ordine di 1 ^a categoria	U. " 2200	"	2300	" 4500
" " 2 ^a	D. " 2100	"	1500	" 3600
" " 2 ^a	U. " 2000	"	2300	" 4300
" " 2 ^a	D. " 1900	"	1500	" 3400
Dattilografo, telefonista e addetto al registratore di cassa	U. " 1800	"	2300	" 4100
" " " "	D. " 1700	"	1500	" 3200
Gestori di negozi	U. " 2700	"	2300	" 5000
" " "	D. " 2500	"	1500	" 4000
Commessi	U. " 2200	"	2300	" 4500
" "	D. " 2000	"	1500	" 3500
Aiuto commesso	U. " 1500	"	2300	" 3800
" "	D. " 1300	"	1500	" 2800

SUBALTERNI (NON SONO IMPIEGATI)

Apprendisti e fattorini
dai 18 ai 21 anni

dai 16 ai 18 anni

dai 14 anni ai 16

Infermiere diplomato
Infermiera diplomata

U. " 1100	"	1500	"	2600
D. " 800	"	1200	"	2000
U. " 600	"	1200	"	1800
D. " 500	"	900	"	1400
U. " 400	"	600	"	1000
D. " 300	"	500	"	800
" 2200	"	2300	"	4500
" 1800	"	1500	"	3300

Il personale non infermiere diplomato verrà declassificato sulla paga base del 15%.

Le trattenute a norma di legge.

Per i comuni della Provincia, le retribuzioni globali s'intendono ridotte dell'8%.

Le ferie e le giornate di festività, nazionali, verranno corrisposte comprensive del caro vita.

Capo servizio o reparto (U. o A.)	L. 4300	L. 2300	L. 6600
Capo Ufficio	U. " 3400	" 2300	" 5700
Capo "	D. " 3200	" 1500	" 4700
Impiegato di concetto	U. " 2700	" 2300	" 5000
Impiegato di "	D. " 2500	" 1500	" 4000
Impiegato d'ordine di 1 ^a categoria	U. " 2200	" 2300	" 4500
" " 2 ^a	D. " 2100	" 1500	" 3600
" " 2 ^a	U. " 2000	" 2300	" 4300
" " 2 ^a	D. " 1900	" 1500	" 3400
Dattilografo, telefonista e addetto al registratore di cassa	U. " 1800	" 2300	" 4100
" " " "	D. " 1700	" 1500	" 3200
Gestori di negozi	U. " 2700	" 2300	" 5000
" " "	D. " 2500	" 1500	" 4000
Commessi	U. " 2200	" 2300	" 4500
" "	D. " 2000	" 1500	" 3500
Aiuto commesso	U. " 1500	" 2300	" 3800
" "	D. " 1300	" 1500	" 2800

SUBALTERNI (NON SONO IMPIEGATI)

Apprendisti e fattorini
dai 18 ai 21 anni

dai 16 ai 18 anni

dai 14 anni ai 16

Infermiere diplomato
Infermiera diplomata

U. " 1100	" 1500	" 2600
D. " 800	" 1200	" 2000
U. " 600	" 1200	" 1800
D. " 500	" 900	" 1400
U. " 400	" 600	" 1000
D. " 300	" 500	" 800
" 2200	" 2300	" 4500
" 1800	" 1500	" 3300

Il personale non infermiere diplomato verrà declassificato sulla paga base del 15%.-

Le trattenute a norma di legge.-

Per i comuni della Provincia, le retribuzioni globali s'intendono ridotte dell'8%.-

Le ferie e le giornate di festività, nazionali, verranno corrisposte comprensive del caro vita.-

Per quanto riguarda la gratifica natalizia ai dipendenti verrà corrisposto soltanto lo stipendio base.-

Le retribuzioni di cui sopra s'intendono comprensive di ogni e qualsiasi indennità od altro spettante ai dipendenti, ad esclusione soltanto degli assegni familiari che vengono pagati a parte.-

./.

1922

Il presente accordo ha carattere provvisorio, e le parti convengono che nel caso in cui vengono stipulati accordi di carattere regionale o nazionale, il presente accordo s'intenderà da questi interamente sostituito in ogni sua parte.

Per quanto non è compreso nel presente accordo, valgono le disposizioni dei singoli contratti e di legge vigenti.

Il presente accordo ha vigore dal 18 giugno 1945.-

Modena, 11 4 agosto 1945.-

Per LA CAMERA DI LAVORO

F.to: Luigi Guerrieri

Per L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti

F.to: firma illeggibile.

Per l'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

F.to: Maini



1961

BARBERS
ACCORDO SALARIALE PROVVISORIO PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERIPARRUCCHIERI PER SIGNORA

Lavorante accone. specializzato	u.	paga base	care-vita	Totale
	u.	9	90	162
	d.	5,50	62	106
" 1 ^a categoria	u.	8	90	154
	d.	5	50	90
" 2 ^a	u.	7	90	146
	d.	4,50	50	84
" 3 ^a	d.	4	50	82

PARRUCCHIERI PER UOMO:

1 ^a categoria	9	90	162
2 ^a	8	90	154
3 ^a	6,50	90	142
Dai 16 ai 18 anni	5	42	82

Altre categorie:

Manicure	4	50	82
Pedicure	6	50	98
Manicure pedicure	6	50	98
Massaggiatrice e manicure	8	50	114
Garzone dai 14 ai 16 anni	2	19	35

Modena 12 Luglio 1945

p. IL SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI
Il Presidente

(Ugo Bergonzini)

p. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO
Sezione Commercio
(Luigi Guerrieri)

CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO (F.to Galavotti)

I54
90
I46
84
82

90
50
90
50
50

8
5
7
4,50
4

u.
d.
u.
d.
d.

1^a categoria
" 2^a
" 3^a

"
"
"

PARRUCCHIERI PER UOMO:

1a categoria

2a "

3a "

Dai 16 ai 18 anni

Altre categorie:

Manicure

Pedicure

Manicure pedicure

Massaggiatrice e manicure

Garzone dai 14 ai 16 anni

Modena 12 Luglio 1945

I62
I54
I42
82

90
90
90
42

9
8
6,50
5

82
98
98
II4
35

50
50
50
50
19

4
6
6
8
2

P. IL SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI
Il Presidente

(Ugo Bergonzini)

P. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO
Sezione Commercio
(Luigi Guerrieri)

CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO (F.to Galavotti)

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO=BOLOGNA
V° si approva

IL DIRETTORE
(V. Grazia)

1945

AGRICULTURE

ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI DELLA
PROVINCIA DI MODENA

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI MODENA - FEDERTERRA -

L'anno 1945, il giorno 16 del mese di giugno in Modena, presso la Sede dell'Associazione Agricoltori della Provincia di Modena, in conformità degli accordi presi alla presenza del Prefetto della Provincia per l'adeguamento dei salari e dei prezzi, nell'attuale momento, tra l'Associazione degli Agricoltori della Provincia di Modena rappresentata dal Presidente del Comitato Direttivo Provvisorio Dr. Renzo di Carrobbio e la Camera Confederale del Lavoro "Federterra" rappresentata dal Segretario Cremaschi Olindo

premessi e ritenuti

che le attuali tariffe salariali, quali risultano dall'accordo intersindacale del 30/11/1943 e successive modifiche, rappresentano di fronte al costo reale della vita, retribuzioni assolutamente inadeguate per cui occorre procedere urgentemente alla revisione delle medesime, apportando altresì a talune voci ritocchi di precisazione, rispondenti a riconosciute esigenze di equità, -

che le nuove tariffe qui di seguito concordate vengono fissate in rapporto a funzione dei maggiori prezzi della canapa, del latte, dell'uva, propositi da entrambe le organizzazioni interessate agli organi ed autorità competenti e dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura al Prefetto della Provincia, e subordinatamente alla fissazione effettiva dei detti maggiori prezzi, da parte delle menzionate autorità, -

che nel computo e fissazione delle tariffe in discorso si è tenuto conto del costo della vita in relazione ai prezzi dei prodotti industriali praticati alla data del presente accordo, per cui sia le tariffe stesse, sia i prezzi dei prodotti agricoli, resteranno così fissati se ed in quanto nessuna sostanziale variazione si verifichi nei prezzi dei prodotti industriali di prima necessità e di più vasto consumo,

ed è stipulato

il presente accordo ha valore per la Provincia di Modena con effetto dal giorno della sua stipulazione.

- ART. I -

Le tariffe orarie contemplate nei contratti collettivi in vigore per i braccianti agricoli avventizi e per le maestranze specializzate, nonché la parte in denaro dei salari per i salariati fissi agricoli e per i boari, dipendenti sia da aziende agricole che da Consorzi di bonifica, sono sostituite al diritto dalle seguenti, che comprendono tutte le indennità, accessori speciali ed ogni altra retribuzione integrativa del salario sino ad oggi corrisposti ai lavoratori agricoli:

1928

= 2 =

BRACCIANI AGRIC. AVVENNITI.

Lavori comuni -

Tariffa oraria

Uomini dai 18 ai 65 anni
Uomini dai 15 ai 18 anni ed oltre i 65, donne
ne dai 18 ai 65 anni
Donne dai 15 ai 18 ed oltre i 65 anni

L. 18,=
" 13,=
" 11,=

Non sono compresi tra i lavori comuni, e per essi si praticano le tariffe a fianco di ciascuno indicate, i seguenti:

Lavori speciali -

Tariffa oraria

Uomini Donne

- 1) - Mietitura frumento e cereali minori 21,= 17,=
- 2) - Trebbiatura frumento e cereali minori: squadra d'aia 22,= 18,=
- 3) - Imboccatori e pressarini 27,= =
- 4) - Mietitura, raccolta, trebbiatura ed essiccazione del riso 23,= 18,=
- 5) - Trebbiatura semi minuti 20,= 17,=
- 6) - Trebbiatura granoturco, fave, fieno greco: imboccatori 23,= =
- 7) - Lavorazione e raccolta della canapa 21,= 17,=
- 8) - Granolatura della canapa: granerini senza vitto 25,= =
- 9) - Motoaratura: personale addetto alla mototratatura, esclusi i conducenti 26,= =
- 10) - Raccolta frutta ed uva da tavola; con scala 24,= 20,=
- 11) - Espurgo maceri, canali, e lavori in genere eseguiti in acqua 24,= =
- 12) - Miglioramento fondiario (dal 1° nov. al 31 marzo) 17,= =

Ottimi.

- 1) - Spandimento calcioocianamide per 0.16
- 2) - Sfogliatura olmi e gelci in frasca

L. 25,=
" 125,=

1931

Non sono compresi tra i lavori comuni, e per essi si applicano le tariffe a fianco di ciascuno indicate, i seguenti:

Tariffe orarie	
Uomini	Donne
<u>Lavori speciali -</u>	
1) - Mietitura frumento e cereali minori	21,= 17,=
2) - Trebbiatura frumento e cereali minori: squadra d'ala	22,= 18,=
3) - Imboccatori e pressarini	27,= =
4) - Mietitura, raccolta, trebbiatura ed essiccazione del riso	23,= 18,=
5) - Trebbiatura semi minuti	20,= 17,=
6) - Trebbiatura granoturco, fieno greco: imboccatori	23,= =
7) - Lavorazione e raccolta della canapa	21,= 17,=
8) - Granolatura della canapa: granerini senza vitto	25,= =
9) - Motoaratura: personale addetto alla mottatura, esclusi i conducenti	26,= =
10) - Raccolta frutta ed uva da tavola; con scala	24,= 20,=
11) - Espurgo maceri, canali, e lavori in genere eseguiti in acqua	24,= =
12) - Miglioramento fondiario (dal 1° nov. al 31 Marzo)	17,= =
<u>Cottimi.-</u>	
1) - Spenimento calciocianamide per 4.14	1. 25,=
2) - Sfiogliatura olmi e betti in frasca	" 125,=
3) - " " " " " " " " " "	" 130,=
4) - Granolatura a mano scarti di canapa	" 228,=
" " " " " " " " " "	" 190,=
" " " " " " " " " "	" 174,=
" " " " " " " " " "	" 157,=
5) - Tiratura canapa e scarti: per ogni cento manuelle della circonferenza di cm. 45 all'altezza di cm. 40 dal piede	" 38,=

1951

/.

MAESTRANZE SPECIALIZZATE.

- a) - Motoristi addetti alla condotta di trattori
b) - Addetti alla raccolta delle frutta nelle aziende ortofrutticole specializzate:

Tariffa oraria	
Uomo	Donna
26,==	==
24,==	20,==
19,==	15,==

- con scala

- senza scala

SALARIATI FISSI.

Ai salariati fissi verrà corrisposta una paga annua in denaro variante da L.15.500 a L.19.530 per gli uomini e da L.9.800 a L.12.310 per le donne a seconda del lavoro al quale verranno in prevalenza adibiti e a seconda della loro idoneità fisica al lavoro.

BOARI.

Ai boari e boaroli verranno corrisposti annualmente in denaro, oltre cioè le quote in natura che rimangono inviarate, i seguenti salari:

- 1) - al bearo unico vincolato nel contratto, anche se con bearo= L.19.100
lo di altra famiglia " 18.800
- 2) - Al bearo con un solo bearolo della stessa famiglia " 18.800
- 3) - Al bearo con due o più familiari vincolati nel contratto= " 17.200
- 4) - Ai boaroli dai 18 ai 65 anni appartenenti alla famiglia del bearo " 13.800
- 5) - Al bearolo non appartenente alla famiglia del bearo " 14.500
- 6) - Al bearolo unico appartenente alla famiglia del bearo " 14.000
- 7) - Agli uomini dai 15 ai 16 anni " 8.800
- 8) - Agli uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 " 10.000
- 9) - Alle donne dai 18 ai 65 anni " 9.500
- 10) - Alle donne dai 15 ai 18 anni ed oltre i 65 " 7.500

= APP. 2° =

Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nei contratti collettivi in premessa indicati: si precisa soltanto che in fatto di fornitura del vino o del vinello per i braccianti avventizi, verrà corrisposto un indennizzo di L.2.50 all'ora, calcolato in base alla giornata media di otto ore, e cioè L.20 per giornata.

La fornitura del vino o del vinello deve essere effettuata per tutti i lavori per cui è prevista tale fornitura a norma del vigente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi.

LA CAMERA CONF. DEL LAVORO - D. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DELLA

- con scala
- senza scala

24,==
19,==
20,==
15,==

SALARIATI FISSI.

Ai salariati fissi verrà corrisposta una paga annua in denaro variante da L.15.500 a L.19.530 per gli uomini e da L.9.800 a L.12.310 per le donne a seconda del lavoro al quale verranno in prevalenza adibiti e a seconda della loro idoneità fisica al lavoro.

BOARI.

Ai boari e boaroli verranno corrisposti annualmente in denaro, oltre cioè le quote in natura che rimangono inviariste, i seguenti salari:

- | | |
|--|----------|
| 1) - Al boaro unico vincolato nel contratto, anche se con boaro= | L.19.100 |
| lo di altra famiglia | " 18.600 |
| 2) - Al boaro con un solo boarolo della stessa famiglia | " 17.200 |
| 3) - Al boaro con due o più familiari vincolati nel contratto= | " 13.800 |
| 4) - Ai boaroli dai 18 ai 65 anni appartenenti alla famiglia del boaro | " 14.500 |
| 5) - Al boarolo non appartenente alla famiglia del boaro | " 14.000 |
| 6) - Al boarolo unico appartenente alla famiglia del boaro | " 8.600 |
| 7) - Agli uomini dai 15 ai 16 anni | " 10.000 |
| 8) - Agli uomini dai 16 ai 18 anni ed oltre i 65 | " 9.500 |
| 9) - Alle donne dai 18 ai 65 anni | " 7.500 |
| 10) - Alle donne dai 15 ai 18 anni ed oltre i 65 | |

= ARZ. 2° =

Restano inmutate tutte le altre disposizioni contenute nei contratti collettivi in premessa indicati: si precisa soltanto che in fatto di fornitura del vino o del vinello per i braccianti avverrà corrisposto un indennizzo di L.2.50 all'ora, calcolato in base alla giornata media di otto ore, e cioè L.20 per giornata.

La fornitura del vino o del vinello deve essere effettuata per tutti i lavori per cui è prevista tale fornitura a norma del vigente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi.

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO - P. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DELLA
FEDERAZIONE DI MODENA PROVINCIA DI MODENA

IL SEGRETARIO

R.to C. Cremonesi

IL PRESIDENTE

DEL COM. DIRINT. PROVVISORIO

R.to: Renzo Carrobbio

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - BOLOGNA -

ve si approva R.to: IL DIRITTORE

V. Grazia

AGRICULTURE (METAYER)



44

11.5

● ●

- 52

I940/4I

T200

10

1941/42

mesi).

4)-Per i casi intermedi, quando cioè il richiamato sia stato sostituito soltanto per alcuni giorni o mesi con salariati fissi o con avventizi, il periodo per il quale è dovuto il compenso previsto dal punto 3) del presente accordo verrà diminuito in proporzione della durata dell'avvenuta sostituzione. Tale durata verrà determinata sommando le giornate lavorative di tutti i salariati ed avventizi che sono stati chiamati a sostituire il richiamato. Ottenuto così il numero totale delle giornate, il periodo verrà calcolato a mese, intendendosi cioè che la sostituzione per il periodo anche inferiore a 25 giorni va calcolata come avvanza per mese. S'intende che per i periodi che vanno dedotti, il concedente è tenuto a pagare la quota di spesa per mano d'opera effettivamente assunta come previsto dall'accordo 16 giugno 1939.

5)-Agli effetti dell'accordo 16 giugno 1939 e del presente accordo gli appartenenti al Corpo Volontario della Libertà, muniti di regolare tessera rilasciata dalle competenti Autorità, vengono in tutto o per tutto parificati ai richiamati. Per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni, per gli uomini superiori ai 65 e per le donne il compenso fissato dall'art. 3) verrà ridotto del 25%.

6)-Non avranno diritto al compenso stesso i volontari di guerra i componenti delle brigate nere e della guardia nazionale repubblicana e quelle famiglie che, pur avendo dei richiamati, hanno trovato modo di inviare volontariamente al lavoro presso o per conto delle truppe occupanti unità lavorative normalmente occupate sul fondo.

Parimenti non avranno diritto a compenso alcuno quelle famiglie che, per la consistenza numerica delle unità lavorative in proporzione all'estensione ed alle colture del fondo come stabilito dal Capitolo di Compartecipazione della Provincia di Modena non hanno praticamente risentito alcun vantaggio per l'avvenuto richiamo alle armi dei loro membri e non hanno quindi, in realtà, dovuto sobbarcarsi a maggiori fatiche del consueto.

Fatto a Modena il giorno ventiquattro di giugno 1945, e dalle parti letto, confermato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

(F.to R. di Carrobbio)

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO - FEDERTERRA =

(F.to Olindo Crenaschi)

1954

dal punto 3) del presente accordo verrà diminuito in proporzione della durata dell'avvenuta sostituzione. Tale durata verrà determinata sommando le giornate lavorative di tutti i salariati ed avventizi che sono stati chiamati a sostituire il richiamato. Ottenuto così il numero totale delle giornate, il periodo verrà calcolato a mese, intendendosi cioè che la sostituzione per il periodo anche inferiore a 25 giorni va calcolata come avventa per mese. S'intende che per i periodi che vanno dedotti, il concedente è tenuto a pagare la quota di spesa per mano d'opera effettivamente assunta come previsto dall'accordo 16 giugno 1939.

5)-Agli effetti dell'accordo 16 giugno 1939 e del presente accordo gli appartenenti al Corpo Volontario della Libertà, muniti di regolare tessera rilasciata dalle competenti Autorità, vengono in tutto o per tutto parificati ai richiamati. Per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni, per gli uomini superiori ai 65 e per le donne il compenso fissato dall'art. 3) verrà ridotto del 25%.

6)-Non avranno diritto al compenso stesso i volontari di guerra i componenti delle brigate nere e della guardia nazionale repubblicana e quelle famiglie che, pur avendo dei richiamati, hanno trovato modo di inviare volontariamente al lavoro presso o per conto delle truppe occupanti unità lavorative normalmente occupate sul fondo.

Parimenti non avranno diritto a compenso alcuno quelle famiglie che, per la consistenza numerica delle unità lavorative in proporzione all'estensione ed alle colture del fondo come stabilito dal Capitolo di Compartecipazione della Provincia di Modena non hanno praticamente risentito alcun vantaggio per l'avvenuto richiamo alle armi dei loro membri e non hanno quindi, in realtà, dovuto sobbarcarsi a maggiori fatiche del consueto.

Fatto a Modena il giorno ventiquattro di giugno 1945, e dalle parti letto, confermato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

(F.to R. di Carrobbio)

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO - FEDERTEERRA -

(F.to Olindo Cremaschi)

195A

BANKING

Il giorno 24 luglio 1945 in Modena

= fra la Direzione Generale del Banco S. Geminiano e S. Prospero rappresentata dall'Ispettore Generale rag. Luigi Bombardi debitamente autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione

= e la Commissione Interna = espressamente autorizzata dalla Camera Confederale del Lavoro = in persona dei sigg. Aldo Preti, Leopoldo Vecchiatti, Eride Fogliani, Pierina Iotti, Alberto Olivieri

si è convenuto quanto segue:

1) Al personale del Banco S. Geminiano e S. Prospero Direzione Generale Sede di Modena e Filiali da questa dipendenti verrà corrisposta una indennità temporanea di contingenza completata con una indennità supplementare per carico di famiglia, nei seguenti importi mensili, al lordo delle trattenute di legge, rispettivamente per le piazze e le categorie indicate:

Indennità temporanea di contingenza:

	Modena	Carpi-Mirandola Sassuolo-Vignola	Altre piazze minori
Uomini e donne oltre il 30° anno di età - Uomini coniugati e vedovi	2.700.-	2.400.-	2.200.-
Uomini celibi e donne dal 21° al 30° anno di età	1.800.-	1.600.-	1.400.-
Uomini e donne dal 17° al 20° anno di età	1.300.-	1.200.-	1.000.-
Uomini e donne di età infe- riore ai 17 anni	850.-	750.-	750.-

Indennità supplementare per carichi di famiglia

per le prime tre persone a carico, ognuna	300.-	300.-	250.-
oltre la 3ª persona a ca- rico, ognuna	150.-	150.-	150.-

2) L'indennità sarà applicata con effetto dal 1° aprile 1945 ed assorbirà la speciale indennità corrisposta al personale, con decorrenza 24 aprile 1945, in ragione del 45 % dello stipendio, in sostituzione dell'indennità per allarme aereo.

3) Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata in proporzione al numero delle ore di servizio effettivamente prestate.

4) L'indennità, compresa in essa quella supplementare per carico di famiglia, sarà corrisposta per dodici mensilità ed è da considerarsi quale anticipo di eventuali adeguazioni di retribuzione che avessero effetto per il periodo in cui verrà corrisposta.

5) L'indennità stessa non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione: è esclusa quindi dal computo dell'indennità di licenziamento o di anzianità e non è soggetta a contributi; segue la sorte dello stipendio - a sensi del vigente contratto per il personale del Banco e del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 - nel caso di licenza per

- 2 -

malattia.

- 6) L'indennità supplementare per carichi di famiglia sarà, corrisposta a coloro che hanno diritto agli assegni familiari della Cassa Assegni familiari, riconosciuto pure dalla Commissione Interna.
- 7) L'applicazione del presente accordo è subordinata alla approvazione del Governo Militare Alleato.
- 8) Il presente accordo sarà applicato agli operai del magazzino formaggio solamente se non verranno stabilite apposite tabelle per tale categoria di lavoratori.

BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO
Direzione Generale

f.to Luigi Bombardi

UFFICIO PROVINCIALE DEL
LAVORO

f.to Chiossi



1952

BANKING

(Banca Popolare)

Il giorno 26 lu 10 1945 in Modena

= fra la Banca Popolare di Modena per l'Agricoltura, il Commercio e l'Industria, rappresentata dal suo Presidente dott. Luigi Spinelli
= e la Commissione Interna, espressamente autorizzata dalla Camera Confederale del Lavoro, in persona dei sigg. regg. Guido Monzani, reg. Lorenzo Bossetti, Gilberto Morselli e Castagnoli Delmiro, essendo assente per ferie la componente sig.na Lara Bonizzi,

si è convenuto quanto segue:

1) A tutto il personale della Banca Popolare di Modena verrà corrisposta una indennità temporanea di contingenza, completata con una indennità supplementare per carico di famiglia, nei seguenti importi mensili, al lordo delle trattenute di legge, rispettivamente per le piazze e le categorie indicate;

INDENNITA' TEMPORANEA DI CONTINGENZA

	Modena	Carpi-Mirandola Sassuolo-Vignola Finale Emilia	Altre piazze minori
Uomini e donne oltre il 30° anno d'età=Uomini coniugati o vedovi	L. 2700.-	L. 2400.-	L. 2200.-
Uomini celibi e donne dal 21° al 30° anno di età	" 1800.-	" 1600.-	" 1400.-
Uomini e donne dal 17° al 20° anno di età	" 1300.-	" 1200.-	" 1000.-
Uomini e donne di età in- feriore ai 17 anni	" 850.-	" 750.-	" 750.-

INDENNITA' SUPPLEMENTARE
PER CARICHI DI FAMIGLIA

per le prime tre persone a carico, ognuna	" 300.-	" 300.-	" 250.-
oltre la 3ª persona a ca- ricio, ognuna	" 150.-	" 150.-	" 150.-

2) L'indennità sarà applicata con effetto dal 1° aprile 1945 ed assorbirà la speciale indennità corrisposta al personale, con decorrenza 24 aprile 1945, in ragione del 45 % dello stipendio, in sostituzione dell'indennità per allarme aereo.

3) Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata in proporzione al numero delle ore di servizio effettivamente prestate.

4) L'indennità stessa non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione: è esclusa quindi dal computo dell'indennità di licenziamento o di anzianità e non è soggetta a contributi; solo sarà riducibile come la retribuzione, in caso di prolungata assenza per malattia a norma del vigente regolamento aziendale e del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1833.

5) L'indennità supplementare per carichi di famiglia sarà corrisposta a coloro che hanno diritto agli assegni familiari della Cassa Assegni familiari,

- 2 -

riconosciuto pure dalla Commissione Interna.

6) L'applicazione del presente accordo è subordinata alla approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto ed a quella del Governo Militare Alleato.

7) Il presente accordo si applicherà agli operai del Magazzino Formaggi solamente in quanto non vengano stabilite per tale categoria di lavoratori apposite tabelle di retribuzione.

BANCA POPOLARE DI MODENA
Il Presidente

firma illeggibile

UFFICIO PROV. LE DEL LAVORO

f.to Chiossi

1950

VETERINARY

2

COPIA

SINDACATO LIBERO DEI VETERINARI (Sed. Veterinari)

Piacenza Bonolletti n° 8-Medico

ALL. A.M.G.

ALL. R. PREFETTURA

ALL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

M O D E N A

Il sindacato libero dei Sanitari Soc. Veterinari visto il Decreto Prefettorio n°3603 P.V.S. del 9 maggio 1936 che contempla le tariffe nelle prestazioni veterinarie di pubblico interesse previsto dal Reg. E.S. Leg.Soc. Art. 61 in considerazione dell'aumento del costo della vita dal 1936 (data del Decreto) ad oggi, dell'aumento delle tariffe di tutte le categorie di lavoratori, prega codeste Ufficiali Prov. Le del Lavoro di voler sottoporre alla approvazione delle autorità competenti le modifiche tariffarie di cui all'elenco a parte.

(vedi elenco a parte)

Inoltre si chiede che alle tariffe delle prestazioni veterinarie di privato interesse sia apportato un aumento nel seguente modo:

	<u>Tarif. proposte</u>	<u>Tarif. 1936</u>
1.a visita in consultorio	L. 50=	L. 20=
" " a domicilio (a seconda della distanza da casa)	L. 50= a	" 30=
Visita d'urgenza	" 50=	" 50=

Per le tariffe successive e per tutte le altre prestazioni l'aumento sarà proporzionale all'aumento applicato alle tariffe della Ia visita.

Ciò si propone d'accordo col Medico Veterinario Provinciale e con l'Unione

Industriali Soc. Carni.

P. IL COMITATO PROVVISORIO

Piac. Bonolletti Mario

1916

ALLA S. PREFETTURA

ALL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

MOD. N. 1

Il Sindacato Libero dei Sanitari Gen. Veterinari visto il Decreto Prefettizio n. 9609 D.V.S. del 9 maggio 1936 che contempla le tariffe delle prestazioni veterinarie di pubblico interesse previste dal Reg. T.U. Leg. Gen. Art. 61 in considerazione dell'aumento del costo della vita dal 1935 (data del Decreto) ed oggi, dell'aumento delle tariffe di tutte le categorie di lavoratori, prega sollecito Ufficio Prov. le del lavoro di voler sottoporre alla approvazione delle autorità competenti le modifiche tariffarie di cui all'elenco a parte.

(vedi elenco a parte)

Inoltre si chiede che alle tariffe delle prestazioni veterinarie si privino interesse sia apportato un aumento nel seguente modo:

	<u>Tarif. proposte</u>	<u>Tarif. 1936</u>
1. e visite in ambulatorio	L. 50=	L. 20=
" " a domicilio (a seconda della distanza da casa)	" 100=	" 30=
Visite d'urgenza	" 150=	" 50=

Per le tariffe succennate e per tutte le altre prestazioni l'aumento sarà proporzionale all'aumento applicato alle tariffe della Ia visita.

Cio si propone d'accordo col Medico Veterinario Provinciale e con l'Unione Industriali Soc. Carni.



P. l'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
F. de Chisari
P. l'Unione Industriale
firma illeggibile
per la Prefettura
firma illeggibile

P. IL COMITATO PROVINCIALE
Dott. Lanconelli Mario

1936

TARIFTE PROPOSTE

1°) - Fino a quando non sarà emanato il Regolamento in applicazione dell'art. 61 del vigente T.L. Leg. 288, l'elenco dei compensi stabilito con Decreto Prefettizio 9 maggio 1936 n° 2605 S.V.S. viene sostituito dal seguente:

PER LA VIGILANZA SULLE MACELLAZIONI FUORI ORARIO:

A - Nei macelli comunali Varia, proposta - 1936. 1936

a) - per ogni bovino adulto ed equino	2. 25 ⁰	0,30
b) - " " vitello o uino	" 15 ⁰	4,40
c) - " " ovino adulto	" 8 ⁰	2,65
d) - " " agnello o capretto	" 8 ⁰	6,50

B) nei macelli privati degli esercenti lo spaccio al minuto delle carni per il consumo locale, oltre la indennità di trasferta se il macello dista più di Km. 3 (add. o rit.) da stabilirsi dal Sindaco

a) - per ogni bovino adulto ed equino	2. 40 ⁰	8,50
b) - " " vitello o uino	" 20 ⁰	4,40
c) - " " ovino adulto	" 10 ⁰	2,05
d) - " " agnello o capretto	" 3 ⁰	0,50

C) - nei macelli a carattere industriale di cui all'art. 5 del Reg. per la vigilanza sanitaria delle carni di cui al R.D. 20/12/1928 n° 2298

a) - per il primo capo bovino adul. ed equino "	20 ⁰	8,50
per ogni capo seguente "	6 ⁰	4,40
b) - Per il 1° capo vitello, uino "	10 ⁰	4,40
per ogni capo seguente "	3 ⁰	2,20

D) - Per la macellazione familiare dei suini

Per capo	" 10 ⁰	8,50
Ovini e caprini	" 15 ⁰	4,40

Oltre le indennità di trasferta come per la categ.

macelli privati di cui al comma B.

1936

PER LA VIGILANZA SULLA MACELLAZIONE E SULLA VENDITA DI CARNE

A - Nei macelli comunali

Tariff. proposta - tariff. 1913

a) - per ogni bovino adulto ed equino	2. 25=	8,80
b) - " " vitello o suino	" 15=	4,40
c) - " " ovino adulto	" 8=	2,55
d) - " " agnello o capretto	" 2=	0,50

B) nei macelli privati degli esercenti lo spaccio al minuto delle carni per il consumo locale, oltre la indennità di trasporto ed il macello detto più di Km. 3 (and. e vit.) da stabilirsi dal Sindaco

a) - per ogni bovino adulto ed equino	2. 40=	8,80
b) - " " vitello o suino	" 20=	4,40
c) - " " ovino adulto	" 10=	2,05
d) - " " agnello o capretto	" 3=	0,50

C) - nei macelli a carattere industriale di cui all'art. 5 del Reg. per la vigilanza sanitaria delle carni di cui al R.D. 20/12/1928 n° 1298

a) - per il primo capo bovino adulto equino	20=	8,80
per ogni capo seguente	" 6=	4,40
b) - Per il 1° capo vitello, suino	" 10=	4,40
per ogni capo seguente	" 3=	2,05

D) - Per la macellazione familiare dei suini

Per capo	" 30=	8,80
Ovini e caprini	" 15=	4,40

Oltre le indennità di trasporto come per la carne macelli privati di cui al comma B.

II°) - Per certificati - e relativo accertamento - per carni e prodotti animali destinati all'estero, rilasciati da veterinari e ciò enterizzati, ognuno:

2. 10=	4,40
--------	------

III°) - Per certificati - e relativo accertamento - nei casi previsti dagli articoli 40 e 42 del Reg. Min. 20 dicembre 1928 n° 1298 :

1913

tariff. 1936

tariff. 1936

A - PER CARNE FRESCHE E MACILLATE :

a) - di ditte che nel triennio precedente, hanno richiesto in media, non più di 500 certificati in un anno:

per ogni certificato 4.40

b) le ditte che hanno superato detta media fino a 750 certificati da 751 a 2500 certificati oltre 1 2500 certificati

" 6= 2
" 3= 1
" 2= 0.50

B - PER ANIMALI INTERI (anche se suddivisi in mezzi o quarti)

Equini e bovini adulti:

per un capo 0.80
per ogni capo successivo 2.65

Vitelli e suini:

per un capo 4.40
per ogni capo successivo 1.75

Per adulti:

per un capo 2.65
per ogni capo successivo 0.90

Agnelli e capretti:

per un capo 2.65
per ogni capo successivo 0.50

4°) - per la visita di ciascun soggetto di un gregge - e rilasciata del relativo certificato quando sia imposta dall'ord. prevista dall'art. 27 Reg. Pol. Veterinaria 10 maggio 1914:

a) per greggi fino a 50 capi

b) per greggi da 51 a 100 capi

c) per greggi da oltre 100 capi

" 20= 6.80
" 30= 13.20
" 50= 22.00

5°) - per la visita - e relativa dichiarazione sanitaria - eseguita nei casi previsti dagli articoli 23, 25, 29 cit. Reg. da veterinari autorizzati dal Prefetto:

A - per ogni equino e bovino:

per un capo

per ogni capo successivo

" 20= 3.80
" 3= 0.90

B - Per suini adulti:

per un capo

per ogni capo successivo

" 15= 4.40
" 3= 0.90

C - per suini lattanti e suini di qual-

siasi età:

per un capo

per ogni capo successivo

2.65
0.45

1917

2
1
0,50

8,80
2,65

4,40
1,75

8,65
0,90

2,65
0,50

8,80
13,20
22,00

8,80
0,50

4,40
0,50

2,65
0,45

" 60
" 30
" 20

" 160
" 50

" 100
" 40

" 80
" 30

" 70
" 20

" 200
" 100
" 500

" 200
" 50

" 150
" 30

" 70
" 20

2) 10 lire per ogni capo equino e bovino
fino a 750 certificati
da 751 a 2500 certificati
oltre 2500 certificati

B - PER SIMILI INTERI (anche se suddivisi
in pezzi o quarti)

Equini e bovini adulti

per un capo

per ogni capo successivo

Vitelli e cinghietti

per un capo

per ogni capo successivo

Per adulti:

per un capo

per ogni capo successivo

Agnelli e capretti

per un capo

per ogni capo successivo

4°) - per la visita di ciascun soggetto di un
gregge - e rilascio del relativo certificato
to quando sia imputa dall'ord. prevista dal-
l'art. 27 Reg. Pol. Veterinaria 10 maggio 1914:

a) per greggi fino a 50 capi

b) per greggi da 51 a 100 capi

c) per greggi da oltre 100 capi

5°) - per la visita - e relativa dichiarazione
ne sanitaria - eseguita nei casi previsti
dagli articoli 23, 26, 29 cit. Reg. da veteri-
nari autorizzati dal Prefetto:

A - per ogni equino e bovino

per un capo

Per ogni capo successivo

B - Per equini adulti

per un capo

per ogni capo successivo

C - per mini lattanti e vitelli di qual-
siasi età:

per un capo

per ogni capo successivo

Tariff. 1916

Tariff. 1916

17,60

26,40

4,40

8,30

22,00

20=

0,90

0,45

13,00

1916

60) - per l'assistenza e macellazioni d'urgenza L. 50=

70) - Per la partecipazione alla visita collegiale

prevista dell'art. 20 Reg. Min. 30/12/1928 n. 1298 e 190=

80) - Per la visita fuori orario, nei macelli di cui

fredda spedite a sensi dell'art. 40 cit. Reg.

Al 10=

1928

90) - Per la visita fuori dei macelli di

" 20=

carri spedite C.A.

100) - per la prova della tubercolosi e della

mellina, richiesta dai privati o disposte,

nell'interesse dei medesimi dalle norme san.

" 60=

Vig. per ogni prova

110) - Per la vigilanza di ogni mercato o pie-

za di animali di cui all'art. 17 Reg. Pol. Vet.

" 60=

10/5/1914

120) - per la visita allo scarico di anima-

li provenienti dall'estero, nei casi in cui

la visita è prescritta dalle norme sanita-

rie vig.:

a) per ogni capo di grosso me-

b) per ogni capo di piccolo molo

130) - Per la visita di idoneità e rilascio

della relativa dichiarazione per ricoveri

di animali, nei casi in cui è imposta dalla

norma San. Vig.:

per ogni ricovero

140) - per la visita di autorizzazione ad

attivare locali di macellazione, specie di

laboratori di carne, di cui agli artt. 1,

20 e 30 del Reg. Min. 26/12/1928

20 e 30 del Reg. Min. 26/12/1928

francha spedita a sensi dell'art. 40 cit. Reg.

1928

Al. 10= 4,40

9°) - Per la visita fuori dai macelli di

" 20= 0,20

carni spedita c.s.

10°) - per le prove della tubercolina o della malleina; richieste dai privati o disposte, nell'interesse dei medesimi delle norme san.

" 60= 22,00

Vig. per ogni prova

11°) - Per la vigilanza di ogni macello o fles-

sa di animali di cui all'art. 17 Reg. Pol. Vet.

" 60= 20=

10/5/1914

12°) - per la visita allo scarico di univa-

li provenienti dall'estero, nei casi in cui la visita è prescritta dalle norme sanita-

rie vig.:

a) per ogni capo di grosso molo

" 3= 0,90

b) per ogni capo di piccola molo

" 2= 0,45

13°) - Per la visita di idoneità e rilascio della relativa dichiarazione per ricoveri di animali, nei casi in cui è imposta dallo

norme San. Vig.:

per ogni ricovero

" 50= 15=

14°) - per la visita di autorizzazione ad

attivare locali di macellazione, spese di

laboratori di carne, di cui agli artt. 1,

29 e 30 del Reg. Min. 20/12/1928

" 70= 22=

15°) - Il diritto di visita sanitaria per macelli e impianti, stabilito con Decreto Prefettizio 15/12/1934, n° 16840, viene ridotto della metà, cioè di

0,25

quando la macellazione ha luogo durante l'ora

orario normale e

" 2= 0,90

1916

quando la esecuzione ha luogo fuori dal prefetto orario.

III° - Compensi indicati nei casi precedenti sono calcolati al NETTO dalla riduzione prevista dal R.E. 23. 20 novembre 1930 n° 1451 e 14 aprile 1934, n° 541. III° IV°) - I compensi rappresentati il prezzo della prestazione professionale se però questa sia fatta fuori dal luogo di residenza del Veterinario, compenso al medesimo, a carico dei privati richiedenti (e dei comuni per la prestazione di cui alla voce n° 11), anche le indennità di trasferta e di soggiorno, se ed in quanto tale indennità spettassero a norma del R.D. 11 Novembre 1923 n° 235 e del D.N. 19 gennaio 1933, se il servizio fosse prestato nell'interesse dell'amministrazione delle sanità.

I compensi debbono essere versati dai privati dal Comune, il quale a sua volta, previa ritenuta della quota 20 % ed esso spettante li corrisponde al veterinario.

I compensi e le indennità sono soggetti alla ritenuta dell'imposta di R.M. e di C. a meno che esista speciale concordato fra il sanitario e l'Ufficio del Registro.

Il riparto dei proventi va fatto ogni tre mesi mediante deliberazione alla quale dovrà essere allegato apposito prospetto, redatto giusta il modello allegato.



IL VETERINARIO PROVINCIALE

Firma illeggibile

1945

CONTRATTI prestazioni dei veterinari Comuni di esclusivo interesse privato
compiuto della indennità di trasferta e di soggiorno.

Il capo 4° del Decreto concernente l'oggetto, richiama le norme dispo-
nanti la corrispondenza ai veterinari comunali delle indennità di trasferta e di
soggiorno loro dovute, in aggiunta ai compensi rappresentanti il prezzo delle pre-
stazioni professionali indicate nel Decreto, e sensi e con la modalità di cui ai
decreti Ministeriali 15 gennaio 1933 e primo luglio 1933, e alle circolari Mini-
steriali 24 novembre 1929, n° 26400 e 31 luglio 1933, n° 20186.

Allo scopo di ottenere uniformità di applicazione delle norme prodotte si ri-
porta più sotto, la tabella delle indennità di trasferta e di soggiorno su via ordi-
naria, corrispondente ai vari stipendi goduti dai veterinari comunali della provin-
cia.

I compensi sono calcolati al netto della riduzione del 22,56 % e al
lordo delle ritenute di R.M. e C.

La indennità chilometrica è dovuta quando il veterinario, « norma del Reg.
Comunale che ne disciplina le funzioni, non usufruisce di alcuna indennità di mezzo
di trasporto per l'esecuzione delle prestazioni previste dal suscitato Decreto
Prefettizio 7 maggio 1930, n° 9605 Sen. Vet.

Al pagamento delle indennità provvede l'amministrazione comunale, su pre-
sentazione di regolare tabella da liquidarsi, dal competente Ufficio Contabile, a
carico del fondo depositati, dei privati interessati, e richiesta dell'amministra-
zione stessa.

Ne credute opportuno inserire nella tabella anche le indennità di soggiorno
per le eventuali missioni ordinate dall'amministrazione comunale.

194A

02,5 02,1

(11.08
) 12.85

MODENA W/MICE WASHER
 = FARIERE PER I DECORATORI, VERNICIAI E STUCCATORI =

Paga base
 oraria
 e mensa
 giornaliera
 Totale

Operai di 1ª categoria	10,50	91,==	175,==
Operai di 2ª "	9,50	89,==	165,==
Manovali sopra i 18 anni	8,50	87,==	155,==
Garzoni dai 16 ai 18 anni	6,==	52,==	100,==
Garzoni sotto ai 16 anni	3,==	36,==	60,==

Le presenti tariffe vanno in vigore dal 18 giugno 1945.

IL RAPPRESENTANTE LA FED. EDILI
 DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL
 LAVORO

P.to: firma illeggibile

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

P.to: Zobbi

IL RAPPRESENTANTE DELLA
 ASSOCIAZIONI ARTIGIANI

P.to: firma illeggibile

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

P.to: Chiossi

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO--BOLOGNA--

V° si approva



IL DIRETTORE

V. Crasie

1945

